

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU
(1749)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

premesso che:

la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato sia dai richiami del Capo dello Stato che dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: infatti il Governo fa il ricorso allo strumento del decreto legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo

al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

si rileva come all'interno del decreto all'esame siano state inserite norme a carattere ordinamentale che, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale, non dovrebbero trovare spazio nella decretazione d'urgenza;

il decreto-legge mira a riformare il sistema dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli precedentemente disposto dal decreto-legge n. 16 del 2012, modificato dal decreto legge n. 66 del 2014, attuato con il Decreto interministeriale del 28 novembre 2014 che il Governo giustifica come intervento necessario;

il provvedimento non si è limitato esclusivamente, e questo avrebbe giustificato la decretazione di urgenza, a prorogare un termine che palesemente era insostenibile per i contribuenti ma è andato oltre, come è consueto fare questo Governo con i decreti-legge, ovvero approfittando della decretazione di urgenza ha voluto rimodulare i criteri per identificare i soggetti esenti dall'imposta ingenerando ancora più confusione nel contribuente e nei professionisti che sono chiamati ad effettuare il calcolo in tempi ancora troppo brevi;

il decreto-legge all'esame, infatti, prevede dei nuovi criteri per l'esenzione che non tengono più conto del parametro altimetrico della sede comunale bensì della classificazione del comune ovvero se montano, parzialmente montano o non montano in base all'elenco aggiornato dell'ISTAT;

la rimodulazione dell'imposta non si può in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale in quanto è composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

inoltre la materia dell'Imu ed in particolare la proroga del termine del pagamento dell'imposta era già stata oggetto di un precedente decreto-legge il n. 185 del 16 dicembre 2014, anch'esso emanato in prossimità della scadenza del versamento. Nel decreto-legge n. 4 del 2015, all'esame, a nostro avviso si cela un tentativo di reiterazione di un decreto-legge. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996 ha posto un argine alla prassi della reiterazione, giudicata assolutamente incompatibile con la disciplina costituzionale del decreto-legge, la reiterazione è ammissibile soltanto quando il nuovo decreto risulti formato su autonomi motivi di necessità e urgenza;

se la violazione tributaria dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione normativa l'articolo 10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) prevede che non debbano essere comminate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, nonostante successivamente modificate, o nel caso in cui il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Fisco. Sempre poi secondo la stessa disposizione, le sanzioni non devono comunque essere comminate qualora la violazione dipenda da obiettive condi-

zioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. In sostanza, recependo i principi espressi nell'articolo 97 della Costituzione in tema di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, lo Statuto consente di includere tra le garanzie riconosciute al contribuente anche quella che impone di valutare la sua buona fede nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;

questa disposizione crea, inoltre, un discrimine e genera una concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in comuni parzialmente montani, nei quali sono esentati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, rispetto a quelli montani, che sono totalmente esenti. Questo sembra essere in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione in quanto crea delle disfunzioni applicative nella corresponsione dell'imposta ovvero non ci si riferisce, come indicato nel dettame costituzionale, alla capacità contributiva bensì alla collocazione territoriale. Sul territorio nazionale esistono, infatti, zone che classificate non montane o parzialmente montane incontrano difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta e quindi a nostro avviso in contrasto con il suddetto principio costituzionale che prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

le norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito;

delibera,

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1749.

QP2

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 70 della Carta Costituzionale affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere;

la prassi legislativa in uso nel passato più recente che indulge in ad un ricorso continuo all'uso del decreto-legge crea uno svuotamento ed una profonda delegittimazione del ruolo del Parlamento, privando soprattutto l'opposizione della facoltà di esercitare la sua peculiare funzione di indirizzo e di controllo politico;

l'utilizzo della normativa d'urgenza per questo provvedimento, che presenta svariati profili di criticità, trova giustificazione soltanto politica. Il Governo ricorre, ormai da anni, all'utilizzo della normativa d'urgenza solo perché un disegno di legge avrebbe tempi troppo lunghi per l'approvazione;

la decretazione d'urgenza ha di fatto spostato sul Governo ogni potere regolatorio, comprimendo, di fatto, le funzioni del Parlamento;

nel merito, il contenuto del provvedimento non è coerente con il ricorso alla decretazione di urgenza. Infatti, si rammenta come con il decreto-legge n. 16 del 2012, modificato successivamente dal decreto-legge n. 66 del 2014 il Governo sia intervenuto già per modificare il regime dell'imposizione IMU sui terreni agricoli, dando ne attuazione attraverso il Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014;

il provvedimento odierno proposto con decreto-legge, si sarebbe potuto giustificare solo nella misura in cui si fosse limitato a prevedere la proroga del termine di pagamento dà parte dei destinatari dell'imposta, in quanto pagamento insostenibile. Detta necessità di proroga, avrebbe sì, giustificato il ricorso alla decretazione di urgenza, ma invece qui ci troviamo di fronte anche ad una rimodulazione dei criteri per individuare i terreni agricoli che dovrebbero beneficiare dell'esenzione, con ciò generando parecchia confusione tra gli operatori, ma anche una evidente disparità di trattamento;

il criterio classificatorio dell'ISTAT ,infatti, che costituisce il discrimine per stabilire se un Comune debba essere classificato come montano o semimontano ai fini della soggezione al pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, non sembra essere corretto e giusto, ma al contrario, genera delle diseguaglianze in palese violazione del dettato costituzionale;

in particolare si evidenzia il contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, laddove, al fine della corresponsione dell'imposta, si deve tenere in considerazione la capacità contributiva dei destinatari del provvedimento di imposizione, e non certamente, come in questo caso si vuole fare, l'ubicazione del terreno. Peraltro, va ricordato, come non sempre, e non in maniera assoluta, la collocazione territoriale montana postula degli svantaggi. Meglio sarebbe, allora, riprendere, quale criterio scriminante ai fini dell'esenzione dall'imposta, quello dell'individuazione delle aree svantaggiate, ai sensi per della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

il provvedimento è stato fonte di acceso dibattito nei territori e nel mondo dell'agricoltura e della zootecnia talché si ritiene che debba essere ancora maggiormente approfondito in quanto ad analisi di impatto;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1749 e di rinviarlo alle Commissioni competenti per un maggiore approfondimento.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

D'Alì

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.200

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

D'Alì

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è soppresso;*
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;*
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;*
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;*
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;*
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;*
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;*
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato".*

2-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

1.201

BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli*). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente de-

creto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

1.4

COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, RUVOLO, Giovanni MAURO

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.3

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.5

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.202

RUTA, RICCHIUTI, DE PETRIS, STEFANO, PUPPATO, FABBRI, FERRARA ELENA, SPILABOTTE, CERONI, CONTE, GIBIINO, Eva LONGO, MARGIOTTA, ALBANO, FUCKSIA, COMPAGNONE, MATTESINI, SCOMA, D'ADDA, Lucio ROMANO, CASALETTO, PANIZZA, GAMBARO, BOCCHINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FILIPPI, DE PIN, LO GIUDICE, CIRINNÀ, DE PIETRO, FASIOLO, CARIDI, VERDUCCI, SCALIA, CUOMO, RUVOLO, ORELLANA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, D'ALÌ, CANDIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*). – 1. All'articolo 22, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.6

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, DI MAGGIO

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.8

CANDIANI, BELLOT, ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano le

disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei criteri di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «del criterio di cui al comma 1»;

d) al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015» con le seguenti: «16 giugno 2015»;

e) sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:

«7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1»;

f) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.9

COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «lettera b)»;
al comma 3, sopprimere le parole: «e 2»;
sopprimere il comma 4;
al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti:
«al comma 1».

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.10

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, BELLOT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 le Regioni sono delegate a rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, con il compito di individuare la presenza di eventuali zone svantaggiate e di riformulare una nuova classificazione dei terreni agricoli da assoggettare al pagamento dell'imposta IMU».

1.11

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, RUVOLO, BELLOT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle Regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate».

1.20

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;

2) al comma 7, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;

3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:

a) pascolo;

b) bosco;

c) prato permanente;

d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «72,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.21

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti: «Per l'anno»;

2) al comma 7, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno», con le seguenti «Per l'anno»;

3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «147,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 153,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.12

URAS, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani già facenti parte di comunità montane, come ridelimitate dalle Regioni in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero comuni interamente montani, classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni in mancanza della ridelimitazione;».

1.13

URAS, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;».

1.22

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «terreni agricoli», inserire le seguenti: «in qualsiasi area ubicati, a qualsiasi titolo posseduti e a prescindere da qualsiasi classificazione compiuta da qualsivoglia Istituto Nazionale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.23

BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo le parole: «nonché a quelli non coltivati» inserire le seguenti: «posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»;

2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

1.14

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a). Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera *a*) dopo le parole: "totalmente montani" inserire le seguenti: "e parzialmente montani";

2. Alla lettera *b*) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani";

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera *b*), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a). Sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b). Aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e). Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.15

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera a) dopo le parole: "totalmente montani" inserire le seguenti: "e parzialmente montani";

2. Alla lettera b) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani";

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b) aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata

a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote".

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1." ».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.16

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera a) dopo le parole: "totalmente montani" aggiungere le seguenti: "e parzialmente montani";

2. Alla lettera b) sostituire le parole: parzialmente montani' con le seguenti: non montani"";

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b. aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2. - (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.17

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) dopo le parole: "totalmente montani" aggiungere le seguenti: "e parzialmente montani";

2. alla lettera b) sostituire le parole: "parzialmente montani" con le seguenti: "non montani".

b) Al comma 2 sostituire le parole: "di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi" con le seguenti: "ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi";

c) Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

d) Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Sostituire le parole: "10 febbraio 2015" con le seguenti: "16 giugno 2015";

b. Aggiungere in fine i seguenti periodi:

i. "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.";

ii. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.

e) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: "7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.18

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera a) dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani»;

2. alla lettera b) sostituire le parole: «parzialmente montani», con le seguenti: «non montani»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT e concessi»;

c) Al comma 5 sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015»;

d) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: «7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

1.19

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla lettera a) dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani»;

2. alla lettera *b*) sostituire le parole: «parzialmente montani», con le seguenti: «non montani»;

b) Al comma 5 sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015»;

c) Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: «7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.24

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «totalmente montani», aggiungere le seguenti: «e parzialmente montani».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.203

PELINO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «comuni classificati totalmente montani», inserire le seguenti: «e ai comuni parzialmente montani che condividano almeno un terzo del proprio perimetro di confine con comuni montani;».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.27

ENDRIZZI, BOTTICI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o nei Comuni parzialmente montani il cui perimetro confinale è esclusivamente ed interamente solo con Comuni interamente montani».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e: «91 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «229,8 milioni» e: «106 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.28

BELLOT, CROSIO, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni ita-

liani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.29

BELLOT, CROSIO, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.26

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,».

Conseguentemente,

al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 222,2 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.25

SPILABOTTE, SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) ai terreni agricoli ubicati nel perimetro del sito di interesse regionale (SIR) della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone».

Conseguentemente,

dopo il comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli ubicati nel perimetro del sito di interesse regionale (SIR) della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone, sono esenti dal pagamento dell'IMU.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 93 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.30

MARINELLO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.31

STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.32

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.33

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.34

PICCOLI, CARRARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati,» inserire le seguenti: «ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT), confinanti esclusivamente con comuni montani, e a quelli».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.35

MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agricola,» *inserire le seguenti:* «nonché dai produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «valutati in 234,2 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.36

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e

di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.37

STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, CERVellini, BAROZZINO, MOLINARI, ORELLANA, DE PIN, CASALETTO, MASTRANGELI, PEPE, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» *con le seguenti:* «quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.38

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni per i quali il Consiglio dei Ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto abbia già dichiarato lo stato di Emergenza.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.39

DONNO, BOTTICI, FATTORI, GAETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati da eventi alluvionali nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;»

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e «91 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «269,8 milioni» e «151 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.40

DONNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Puglia il 5 e il 6 settembre 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;»

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» e «91 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «239,8 milioni» e «121 milioni» nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.41

STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole "quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017" con le seguenti: "quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

1.42

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante "Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.43

ALBANO, RUTA, FASIOLO

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i terreni agricoli coltivati ubicati nei comuni non montani o parzialmente montani, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano una pendenza media superiore al 30 per cento».

Conseguentemente:

– dopo il comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli coltivati ubicati nei comuni non montani o parzialmente montani, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano una pendenza media superiore al 30 per cento, sono esenti dal pagamento dell'IMU».

– all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "valutati in 222,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 92,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.44

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ai terreni agricoli coltivati con metodi biologici certificati».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 239,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.1000

LA COMMISSIONE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993»;

b) al comma 2, le parole: «L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche»;

c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 1,» inserire le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ALLEGATO 0A

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
A025	Aci Bonaccorsi	Catania	CT	SICILIA	T
A029	Aci Sant'Antonio	Catania	CT	SICILIA	T
A042	Acquarica del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
A047	Acquaviva Picena	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
A049	Acquaviva Platani	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
A052	Acqui Terme	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A060	Adro	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
A061	Affi	Verona	VR	VENETO	T
A067	Agazzano	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
A074	Agliè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A088	Agrate Conturbia	Novara	NO	PIEMONTE	T
A089	Agrigento	Agrigento	AG	SICILIA	T
A091	Agropoli	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A097	Aidomaggiore	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A101	Aiello del Sabato	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A112	Airuno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
A120	Alanno	Pescara	PE	ABRUZZO	T
A132	Albano Laziale	Roma	RM	LAZIO	T
A129	Albano Sant’Alessandro	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A149	Alberobello	Bari	BA	PUGLIA	T
A157	Albiano d’Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A162	Albinea	Reggio nell’Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
A164	Albiolo	Como	CO	LOMBARDIA	T
A165	Albissola Marina	Savona	SV	LIGURIA	T
A167	Albizzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A173	Albugnano	Asti	AT	PIEMONTE	T
A182	Alessandria	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A181	Alessandria della Rocca	Agrigento	AG	SICILIA	T
A184	Alessano	Lecce	LE	PUGLIA	T
A186	Alfano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A189	Alfiano Natta	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A198	Alice Castello	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
A214	Almè	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A220	Alonte	Vicenza	VI	VENETO	T
A222	Alpignano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A223	Alseno	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
A224	Alserio	Como	CO	LOMBARDIA	T
A228	Altavilla Irpina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A229	Altavilla Milicia	Palermo	PA	SICILIA	PD
A227	Altavilla Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A231	Altavilla Vicentina	Vicenza	VI	VENETO	T
A234	Altilia	Cosenza	CS	CALABRIA	T
A235	Altino	Chieti	CH	ABRUZZO	T
A240	Altomonte	Cosenza	CS	CALABRIA	T
A243	Alvignano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
A249	Alzate Brianza	Como	CO	LOMBARDIA	T
A253	Amantea	Cosenza	CS	CALABRIA	T
A257	Amato	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
A259	Ambivere	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A261	Ameglia	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
A264	Ameno	Novara	NO	PIEMONTE	T
A270	Ancarano	Teramo	TE	ABRUZZO	T
A271	Ancona	Ancona	AN	MARCHE	PD
A275	Andezeno	Torino	TO	PIEMONTE	T
A281	Andrano	Lecce	LE	PUGLIA	T
A290	Angera	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A297	Anguillara Sabazia	Roma	RM	LAZIO	T
A301	Annone di Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A319	Anzano del Parco	Como	CO	LOMBARDIA	T
A330	Apollosa	Benevento	BN	CAMPANIA	T
A333	Appiano Gentile	Como	CO	LOMBARDIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
A339	Apricena	Foggia	FG	PUGLIA	PD
A348	Aquino	Frosinone	FR	LAZIO	T
A351	Aragona	Agrigento	AG	SICILIA	T
A352	Aramengo	Asti	AT	PIEMONTE	T
A373	Arcola	La Spezia	SP	LIGURIA	T
A377	Arcugnano	Vicenza	VI	VENETO	T
A379	Ardara	Sassari	SS	SARDEGNA	T
A397	Argusto	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
A398	Ari	Chieti	CH	ABRUZZO	T
A401	Ariccia	Roma	RM	LAZIO	T
A402	Arielli	Chieti	CH	ABRUZZO	T
A403	Arienzo	Caserta	CE	CAMPANIA	PD
A405	Arignano	Torino	TO	PIEMONTE	T
A412	Arlena di Castro	Viterbo	VT	LAZIO	T
A421	Arnara	Frosinone	FR	LAZIO	T
A429	Arona	Novara	NO	PIEMONTE	T
A430	Arosio	Como	CO	LOMBARDIA	T
A432	Arpaise	Benevento	BN	CAMPANIA	T
A434	Arquà Petrarca	Padova	PD	VENETO	T
A441	Arsago Seprio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A449	Artena	Roma	RM	LAZIO	T
A461	Asciano	Siena	SI	TOSCANA	T
A463	Ascoli Satriano	Foggia	FG	PUGLIA	T
A471	Asolo	Treviso	TV	VENETO	T
A479	Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
A525	Azeglio	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A527	Azzano d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
A531	Azzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A552	Bagnara Calabra	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
A564	Bagno a Ripoli	Firenze	FI	TOSCANA	PD
A572	Bagnolo del Salento	Lecce	LE	PUGLIA	T
A577	Bagnoregio	Viterbo	VT	LAZIO	T
A579	Baia e Latina	Caserta	CE	CAMPANIA	T
A584	Bairo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A588	Baldichieri d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
A590	Baldissero Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A589	Baldissero d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
A591	Baldissero Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
A606	Banari	Sassari	SS	SARDEGNA	T
A607	Banchette	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A613	Baone	Padova	PD	VENETO	T
A614	Baradili	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A617	Barano d'Ischia	Napoli	NA	CAMPANIA	T
A625	Barbania	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A626	Barbara	Ancona	AN	MARCHE	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
A628	Barbarano Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
A627	Barbarano Vicentino	Vicenza	VI	VENETO	T
A633	Barberino Val d'Elsa	Firenze	FI	TOSCANA	T
A645	Bardello	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A653	Barengo	Novara	NO	PIEMONTE	PD
A655	Baressa	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A673	Barone Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A676	Barrafranca	Enna	EN	SICILIA	T
A677	Barrali	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
A681	Barumini	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
A683	Barzago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A684	Barzana	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
A686	Barzanò	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
A706	Bassano in Teverina	Viterbo	VT	LAZIO	T
A704	Bassano Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
A708	Bassignana	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A709	Bastia Mondovì	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
A714	Battaglia Terme	Padova	PD	VENETO	T
A721	Bauladu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A738	Belforte Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A742	Belgirate	VerbanocusioOssola	VB	PIEMONTE	T
A746	Bellante	Teramo	TE	ABRUZZO	T
M294	Bellizzi	Salerno	SA	CAMPANIA	T
A760	Belmonte Piceno	Fermo	FM	MARCHE	T
A769	Belvedere Ostrense	Ancona	AN	MARCHE	T
A783	Benevento	Benevento	BN	CAMPANIA	T
A791	Beregazzo con Figliaro	Como	CO	LOMBARDIA	T
A793	Bergamasco	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A796	Bergeggi	Savona	SV	LIGURIA	T
A801	Bernalda	Matera	MT	BASILICATA	PD
A809	Bertinoro	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
A812	Berzano di San Pietro	Asti	AT	PIEMONTE	T
A813	Berzano di Tortona	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A825	Besnate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A826	Besozzo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A843	Bianco	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
A845	Biandronno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A852	Bibbona	Livorno	LI	TOSCANA	PD
A856	Bidoni	Oristano	OR	SARDEGNA	T
A870	Binago	Como	CO	LOMBARDIA	T
A889	Bistagno	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
A898	Bizzarone	Como	CO	LOMBARDIA	T
A857	Blera	Viterbo	VT	LAZIO	T
A911	Boca	Novara	NO	PIEMONTE	T
A918	Bodio Lomnago	Varese	VA	LOMBARDIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
A929	Bogogno	Novara	NO	PIEMONTE	T
A941	Bollengo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
A946	Bolognetta	Palermo	PA	SICILIA	T
A949	Bolsena	Viterbo	VT	LAZIO	T
A953	Bolzano Novarese	Novara	NO	PIEMONTE	T
A955	Bomarzo	Viterbo	VT	LAZIO	T
A957	Bompensiere	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
A975	Bonito	Avellino	AV	CAMPANIA	T
A976	Bonnanaro	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B001	Borghi	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
B002	Borgia	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
B005	Borgio Verezzi	Savona	SV	LIGURIA	T
B009	Borgo d'Ale	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
B043	Borgo Ticino	Novara	NO	PIEMONTE	T
B015	Borgofranco d'Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B019	Borgomanero	Novara	NO	PIEMONTE	T
B021	Borgomasino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B025	Borgonovo Val Tidone	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
B029	Borgoratto Alessandrino	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B055	Boroneddu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
B064	Borutta	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B081	Bosisio Parini	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B086	Botrugno	Lecce	LE	PUGLIA	T
B099	Bova Marina	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B114	Bracciano	Roma	RM	LAZIO	T
B118	Brancaleone	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B126	Brebbia	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B131	Bregano	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B143	Brendola	Vicenza	VI	VENETO	T
B144	Brenna	Como	CO	LOMBARDIA	T
B169	Briatico	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
B176	Briga Novarese	Novara	NO	PIEMONTE	T
B183	Briona	Novara	NO	PIEMONTE	PD
B194	Brivio	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B195	Broccostella	Frosinone	FR	LAZIO	T
B196	Brogliano	Vicenza	VI	VENETO	T
B209	Brozolo	Torino	TO	PIEMONTE	T
B219	Brunello	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B221	Bruno	Asti	AT	PIEMONTE	T
B225	Brusasco	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B229	Brusnengo	Biella	BI	PIEMONTE	PD
B238	Bucchianico	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B243	Bucine	Arezzo	AR	TOSCANA	T
B251	Buggiano	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
B258	Buguggiate	Varese	VA	LOMBARDIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
B259	Buja	Udine	UD	FRIULIVG	T
B261	Bulciago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B265	Bulzi	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B269	Buonconvento	Siena	SI	TOSCANA	T
B279	Burolo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B302	Butera	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
B305	Buttiglieria Alta	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B306	Buttiglieria d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
B309	Buttrio	Udine	UD	FRIULIVG	PD
B313	Cabiate	Como	CO	LOMBARDIA	T
B314	Cabras	Oristano	OR	SARDEGNA	T
B347	Cadrezzate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B359	Cagno	Como	CO	LOMBARDIA	T
B361	Caianello	Caserta	CE	CAMPANIA	T
B362	Caiazzo	Caserta	CE	CAMPANIA	T
B368	Cairate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B377	Calamonaci	Agrigento	AG	SICILIA	T
B383	Calasetta	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
B385	Calatafimi-Segesta	Trapani	TP	SICILIA	T
B388	Calcata	Viterbo	VT	LAZIO	T
B396	Calco	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B413	Calimera	Lecce	LE	PUGLIA	T
B428	Caltagirone	Catania	CT	SICILIA	T
B429	Caltanissetta	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
B435	Caluso	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B436	Calvagese della Riviera	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
B444	Calvi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B447	Calvignano	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
B453	Camagna Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B460	Camastra	Agrigento	AG	SICILIA	T
B462	Cambiano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B469	Camerano Casasco	Asti	AT	PIEMONTE	T
B479	Caminata	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
B481	Camini	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B482	Camino	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B489	Camo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
B490	Camogli	Genova	GE	LIGURIA	T
B496	Campagnano di Roma	Roma	RM	LAZIO	T
B497	Campagnatico	Grosseto	GR	TOSCANA	T
B509	Campiglia Marittima	Livorno	LI	TOSCANA	PD
B516	Campo Calabro	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B520	Campobello di Licata	Agrigento	AG	SICILIA	T
B542	Campoli del Monte Taburno	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B550	Campomarino	Campobasso	CB	MOLISE	T
B556	Camporeale	Palermo	PA	SICILIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
B559	Camporosso	Imperia	IM	LIGURIA	PD
B561	Camporotondo Etneo	Catania	CT	SICILIA	T
B576	Canale Monterano	Roma	RM	LAZIO	T
B588	Candia Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B590	Candida	Avellino	AV	CAMPANIA	T
B599	Canevino	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
B602	Canicattì	Agrigento	AG	SICILIA	T
B604	Canino	Viterbo	VT	LAZIO	T
B616	Cannole	Lecce	LE	PUGLIA	T
B620	Canosa Sannita	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B631	Cantalupo in Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
B633	Cantarana	Asti	AT	PIEMONTE	T
B639	Cantù	Como	CO	LOMBARDIA	T
B645	Capaci	Palermo	PA	SICILIA	PD
B646	Capalbio	Grosseto	GR	TOSCANA	T
B649	Capena	Roma	RM	LAZIO	T
B653	Capiago Intimiano	Como	CO	LOMBARDIA	T
B663	Capodimonte	Viterbo	VT	LAZIO	T
B678	Cappella Maggiore	Treviso	TV	VENETO	T
B684	Capraia e Limite	Firenze	FI	TOSCANA	PD
B688	Capranica	Viterbo	VT	LAZIO	T
B695	Capri Leone	Messina	ME	SICILIA	PD
B701	Capriata d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B706	Capriglia Iripina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
B707	Capriglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
B711	Capriolo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
B718	Caraffa del Bianco	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
B717	Caraffa di Catanzaro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
B727	Carassai	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
B732	Caravate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B733	Caravino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B735	Carbognano	Viterbo	VT	LAZIO	T
B736	Carbonara Scrivia	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B765	Carentino	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B769	Carezzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
B772	Cargeghe	Sassari	SS	SARDEGNA	T
B778	Carimate	Como	CO	LOMBARDIA	T
B780	Carini	Palermo	PA	SICILIA	PD
B789	Carloforte	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
B794	Carmignano	Prato	PO	TOSCANA	PD
B796	Carnago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B801	Carobbio degli Angeli	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
B807	Caronno Varesino	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B812	Carpaneto Piacentino	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
B818	Carpeneto	Alessandria	AL	PIEMONTE	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
B822	Carpignano Salentino	Lecce	LE	PUGLIA	T
B835	Carrè	Vicenza	VI	VENETO	T
B846	Cartoceto	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
B851	Carugo	Como	CO	LOMBARDIA	T
B854	Carvico	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
B859	Casacanditella	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B895	Casal Velino	Salerno	SA	CAMPANIA	T
B865	Casalbordino	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B867	Casalborgone	Torino	TO	PIEMONTE	T
B873	Casalduni	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B875	Casale Litta	Varese	VA	LOMBARDIA	T
B878	Casale Marittimo	Pisa	PI	TOSCANA	T
B885	Casale Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
B880	Casalecchio di Reno	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
B893	Casalgrande	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
B896	Casalincontrada	Chieti	CH	ABRUZZO	T
B923	Casamassima	Bari	BA	PUGLIA	PD
B924	Casamicciola Terme	Napoli	NA	CAMPANIA	T
B936	Casarano	Lecce	LE	PUGLIA	T
B943	Casatenovo	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
B949	Casciago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
M327	Casciana Terme Lari	Pisa	PI	TOSCANA	PD
B953	Cascinette d'Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
B977	Casinate con Bernate	Como	CO	LOMBARDIA	T
B983	Casole Bruzio	Cosenza	CS	CALABRIA	T
B984	Casole d'Elsa	Siena	SI	TOSCANA	T
B994	Cassacco	Udine	UD	FRIULIVG	T
B996	Cassago Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
C004	Cassano Magnago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C005	Cassano Spinola	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C020	Cassina Rizzardi	Como	CO	LOMBARDIA	T
C027	Cassine	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C044	Castagneto Carducci	Livorno	LI	TOSCANA	PD
C045	Castagneto Po	Torino	TO	PIEMONTE	T
C056	Castegnero	Vicenza	VI	VENETO	T
C064	Castel Boglione	Asti	AT	PIEMONTE	T
C065	Castel Bolognese	Ravenna	RA	EMILIAROMAGNA	PD
B494	Castel Campagnano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
C091	Castel di Iudica	Catania	CT	SICILIA	T
C114	Castel Frentano	Chieti	CH	ABRUZZO	T
C116	Castel Gandolfo	Roma	RM	LAZIO	T
C211	Castel Morrone	Caserta	CE	CAMPANIA	T
C261	Castel San Giovanni	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
C269	Castel Sant'Elia	Viterbo	VT	LAZIO	T
C060	Castellino	Ancona	AN	MARCHE	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
C073	Castelcucco	Treviso	TV	VENETO	T
C074	Casteldaccia	Palermo	PA	SICILIA	PD
C101	Castelfiorentino	Firenze	FI	TOSCANA	PD
C119	Castelgomberto	Vicenza	VI	VENETO	T
C125	Castellabate	Salerno	SA	CAMPANIA	T
C127	Castell'Alfero	Asti	AT	PIEMONTE	T
C134	Castellana Grotte	Bari	BA	PUGLIA	T
C136	Castellaneta	Taranto	TA	PUGLIA	PD
C142	Castellar Guidobono	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C141	Castellarano	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
C145	Castell'Arquato	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
C152	Castelleone di Suasa	Ancona	AN	MARCHE	T
C154	Castellero	Asti	AT	PIEMONTE	T
C155	Castelletto Cervo	Biella	BI	PIEMONTE	PD
C158	Castelletto d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C160	Castelletto Merli	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C162	Castelletto Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C166	Castelletto sopra Ticino	Novara	NO	PIEMONTE	T
C079	Castelli Calepio	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
C172	Castellina in Chianti	Siena	SI	TOSCANA	T
C174	Castellina Marittima	Pisa	PI	TOSCANA	T
C187	Castello di Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
C198	Castelluccio dei Sauri	Foggia	FG	PUGLIA	T
C226	Castelnuovo Belbo	Asti	AT	PIEMONTE	T
C227	Castelnuovo Berardenga	Siena	SI	TOSCANA	T
C229	Castelnuovo Bormida	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C220	Castelnuovo Bozzente	Como	CO	LOMBARDIA	T
C231	Castelnuovo Cilento	Salerno	SA	CAMPANIA	T
C224	Castelnuovo di Farfa	Rieti	RI	LAZIO	T
C237	Castelnuovo di Porto	Roma	RM	LAZIO	T
C232	Castelnuovo Don Bosco	Asti	AT	PIEMONTE	T
C240	Castelnuovo Magra	La Spezia	SP	LIGURIA	T
C248	Castelplanio	Ancona	AN	MARCHE	T
C250	Castelpoto	Benevento	BN	CAMPANIA	T
C272	Castelsardo	Sassari	SS	SARDEGNA	PD
C273	Castelseprio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C287	Castelvetro di Modena	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
C301	Castiglione Cosentino	Cosenza	CS	CALABRIA	T
C310	Castiglione della Pescaia	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
C312	Castiglione delle Stiviere	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
C315	Castiglione in Teverina	Viterbo	VT	LAZIO	T
C300	Castiglione Olona	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C317	Castiglione Tinella	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
C307	Castiglione Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C331	Castorano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
C335	Castrignano de' Greci	Lecce	LE	PUGLIA	T
C336	Castrignano del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
C339	Castrocaro Terme e Terra del Sole	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
C341	Castrofilippo	Agrigento	AG	SICILIA	T
C108	Castrolibero	Cosenza	CS	CALABRIA	T
C343	Castronno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C352	Catanzaro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
C353	Catenanuova	Enna	EN	SICILIA	T
C354	Catignano	Pescara	PE	ABRUZZO	T
C356	Cattolica Eraclea	Agrigento	AG	SICILIA	T
C363	Cavaglià	Biella	BI	PIEMONTE	PD
C364	Cavaglietto	Novara	NO	PIEMONTE	PD
C365	Cavaglio d'Agogna	Novara	NO	PIEMONTE	PD
C369	Cavagnolo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C370	Cavaion Veronese	Verona	VR	VENETO	T
C374	Cavallasca	Como	CO	LOMBARDIA	T
C378	Cavallirio	Novara	NO	PIEMONTE	T
C382	Cavaria con Premezzo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C390	Cave	Roma	RM	LAZIO	T
C404	Cavour	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C406	Cavriana	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
C409	Cazzago Brabbia	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C412	Cazzano di Tramigna	Verona	VR	VENETO	T
C420	Cefalà Diana	Palermo	PA	SICILIA	T
C424	Ceglie Messapica	Brindisi	BR	PUGLIA	T
C438	Cellarengo	Asti	AT	PIEMONTE	PD
C439	Cellatica	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
C446	Celleno	Viterbo	VT	LAZIO	T
C447	Cellere	Viterbo	VT	LAZIO	T
C457	Cenate Sotto	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
C471	Centuripe	Enna	EN	SICILIA	PD
C476	Ceppaloni	Benevento	BN	CAMPANIA	T
C479	Ceprano	Frosinone	FR	LAZIO	T
C496	Cerda	Palermo	PA	SICILIA	T
C503	Cereseto	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C504	Ceresole Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
C516	Cermenate	Como	CO	LOMBARDIA	T
C521	Cernusco Lombardone	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
C528	Cerreto d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
C507	Cerreto Grue	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C531	Cerrina Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C532	Cerrione	Biella	BI	PIEMONTE	PD
C540	Certaldo	Firenze	FI	TOSCANA	PD
C552	Cerveteri	Roma	RM	LAZIO	PD
C554	Cervicati	Cosenza	CS	CALABRIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
C558	Cervino	Caserta	CE	CAMPANIA	T
C559	Cervo	Imperia	IM	LIGURIA	PD
C576	Cesinali	Avellino	AV	CAMPANIA	T
C581	Cessaniti	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
C605	Chiampo	Vicenza	VI	VENETO	T
C606	Chianche	Avellino	AV	CAMPANIA	T
C609	Chianni	Pisa	PI	TOSCANA	T
C621	Chiavari	Genova	GE	LIGURIA	T
C624	Chiaverano	Torino	TO	PIEMONTE	T
C627	Chieri	Torino	TO	PIEMONTE	PD
C632	Chieti	Chieti	CH	ABRUZZO	PD
C649	Chiuduno	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
C650	Chiuppano	Vicenza	VI	VENETO	T
C658	Chiusano d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
C662	Chiusi	Siena	SI	TOSCANA	T
C668	Ciacciana	Agrigento	AG	SICILIA	T
C696	Ciminna	Palermo	PA	SICILIA	T
C701	Cinaglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
C708	Cinisi	Palermo	PA	SICILIA	PD
C713	Cinto Euganeo	Padova	PD	VENETO	T
C715	Cinzano	Torino	TO	PIEMONTE	T
C718	Cipressa	Imperia	IM	LIGURIA	PD
C725	Cirò	Crotone	KR	CALABRIA	T
C726	Cirò Marina	Crotone	KR	CALABRIA	T
C739	Cisterna d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
C741	Cisternino	Brindisi	BR	PUGLIA	T
C755	Civezza	Imperia	IM	LIGURIA	PD
C765	Civita Castellana	Viterbo	VT	LAZIO	T
C773	Civitavecchia	Roma	RM	LAZIO	T
C780	Civitella d'Agliano	Viterbo	VT	LAZIO	T
C774	Civitella in Val di Chiana	Arezzo	AR	TOSCANA	T
C784	Civitella San Paolo	Roma	RM	LAZIO	T
C792	Clavesana	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
C795	Cleto	Cosenza	CS	CALABRIA	T
C807	Cocconato	Asti	AT	PIEMONTE	T
C813	Codevilla	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
C818	Codrongianos	Sassari	SS	SARDEGNA	T
C829	Colazza	Novara	NO	PIEMONTE	T
C847	Colle di Val d'Elsa	Siena	SI	TOSCANA	T
C848	Colle Umberto	Treviso	TV	VENETO	T
C850	Collebeato	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
C852	Collecchio	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
C858	Colleferro	Roma	RM	LAZIO	T
C865	Collepasso	Lecce	LE	PUGLIA	T
C868	Colleretto Giacosa	Torino	TO	PIEMONTE	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
C869	Collesalveti	Livorno	LI	TOSCANA	PD
C876	Collevecchio	Rieti	RI	LAZIO	T
C882	Collinas	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
C885	Colloredo di Monte Albano	Udine	UD	FRIULIVG	T
C901	Colonnella	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
M336	Colverde	Como	CO	LOMBARDIA	T
C911	Comabbio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
C926	Comignago	Novara	NO	PIEMONTE	T
C928	Comitini	Agrigento	AG	SICILIA	T
C956	Condrò	Messina	ME	SICILIA	PD
C957	Conegliano	Treviso	TV	VENETO	PD
C962	Coniolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
C971	Contrada	Avellino	AV	CAMPANIA	T
C972	Controguerra	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
C975	Conversano	Bari	BA	PUGLIA	PD
C977	Conzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
C988	Corchiano	Viterbo	VT	LAZIO	T
D004	Coriano	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
D006	Corigliano d'Otranto	Lecce	LE	PUGLIA	T
D007	Corinaldo	Ancona	AN	MARCHE	T
D020	Cornedo Vicentino	Vicenza	VI	VENETO	T
D027	Corno di Rosazzo	Udine	UD	FRIULIVG	T
D030	Cornuda	Treviso	TV	VENETO	T
D043	Corropoli	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
D044	Corsano	Lecce	LE	PUGLIA	T
D046	Corsione	Asti	AT	PIEMONTE	T
D050	Cortandone	Asti	AT	PIEMONTE	T
D051	Cortanze	Asti	AT	PIEMONTE	T
D052	Cortazzone	Asti	AT	PIEMONTE	T
D058	Corte Franca	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
D072	Cortiglione	Asti	AT	PIEMONTE	T
D086	Cosenza	Cosenza	CS	CALABRIA	T
D093	Cossano Belbo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
D092	Cossano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	T
D096	Cossignano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
D101	Cossombrato	Asti	AT	PIEMONTE	T
D112	Costa Masnaga	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D114	Costarainera	Imperia	IM	LIGURIA	PD
D136	Creazzo	Vicenza	VI	VENETO	T
D143	Cremella	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D149	Cremolino	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
M328	Crespina Lorenzana	Pisa	PI	TOSCANA	PD
D162	Cressa	Novara	NO	PIEMONTE	PD
C670	Crocetta del Montello	Treviso	TV	VENETO	T
D184	Crosia	Cosenza	CS	CALABRIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
D185	Crosio della Valle	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D189	Crucoli	Crotone	KR	CALABRIA	T
D194	Cuccaro Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D196	Cucciago	Como	CO	LOMBARDIA	T
D197	Cuceglio	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D201	Cugnoli	Pescara	PE	ABRUZZO	T
D207	Cunico	Asti	AT	PIEMONTE	T
D216	Cureggio	Novara	NO	PIEMONTE	PD
D218	Curinga	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D223	Cursi	Lecce	LE	PUGLIA	T
D256	Daverio	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D260	Decimoputzu	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D267	Delia	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
D284	Desenzano del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
D296	Diano Castello	Imperia	IM	LIGURIA	T
D291	Diano d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
D297	Diano Marina	Imperia	IM	LIGURIA	PD
D305	Diso	Lecce	LE	PUGLIA	T
D309	Divignano	Novara	NO	PIEMONTE	T
D314	Dogliani	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
D327	Dolzago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D344	Donori	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D347	Dormelletto	Novara	NO	PIEMONTE	T
D350	Dorzano	Biella	BI	PIEMONTE	PD
D360	Dozza	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
D364	Drapia	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D373	Druento	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D376	Dualchi	Nuoro	NU	SARDEGNA	T
D380	Dugenta	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D388	Dusino San Michele	Asti	AT	PIEMONTE	PD
D394	Elice	Pescara	PE	ABRUZZO	T
D421	Erbusco	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H243	Ercolano	Napoli	NA	CAMPANIA	PD
D431	Escolca	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D452	Fabrica di Roma	Viterbo	VT	LAZIO	T
D458	Faenza	Ravenna	RA	EMILIAROMAGNA	PD
D461	Fagagna	Udine	UD	FRIULIVG	T
D474	Falcone	Messina	ME	SICILIA	PD
D475	Faleria	Viterbo	VT	LAZIO	T
D477	Falerone	Fermo	FM	MARCHE	T
D482	Faloppio	Como	CO	LOMBARDIA	T
D494	Fara Filiorum Petri	Chieti	CH	ABRUZZO	T
D493	Fara in Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
D492	Fara Novarese	Novara	NO	PIEMONTE	PD
D499	Farigliano	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
D503	Farnese	Viterbo	VT	LAZIO	T
D505	Farra di Soligo	Treviso	TV	VENETO	T
D508	Fasano	Brindisi	BR	PUGLIA	PD
D510	Fauglia	Pisa	PI	TOSCANA	T
D514	Favara	Agrigento	AG	SICILIA	T
D528	Felizzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
D544	Feroleto Antico	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D547	Ferrandina	Matera	MT	BASILICATA	T
D554	Ferrere	Asti	AT	PIEMONTE	T
D562	Fiano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D561	Fiano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
D569	Ficarra	Messina	ME	SICILIA	T
B034	Fidenza	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
D579	Figino Serenza	Como	CO	LOMBARDIA	T
D586	Filacciano	Roma	RM	LAZIO	T
D589	Filandari	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D592	Filetto	Chieti	CH	ABRUZZO	T
D596	Filogaso	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D605	Fino Mornasco	Como	CO	LOMBARDIA	T
D608	Fiorano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D607	Fiorano Modenese	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
D614	Firmo	Cosenza	CS	CALABRIA	T
D619	Fiumara	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
D637	Florinas	Sassari	SS	SARDEGNA	T
D644	Foglianise	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D649	Foiano della Chiana	Arezzo	AR	TOSCANA	T
D652	Folignano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
D656	Follonica	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
D671	Fontanarosa	Avellino	AV	CAMPANIA	T
D675	Fontaneto d'Agogna	Novara	NO	PIEMONTE	PD
D680	Fonte	Treviso	TV	VENETO	T
D689	Forano	Rieti	RI	LAZIO	T
D704	Forlì	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
D707	Formello	Roma	RM	LAZIO	T
D733	Forza d'Agrò	Messina	ME	SICILIA	T
D755	Fragneto l'Abate	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D756	Fragneto Monforte	Benevento	BN	CAMPANIA	T
D762	Francavilla Angitola	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D759	Francavilla Bisio	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D767	Francica	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
D770	Frascaro	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
D785	Frasso Sabino	Rieti	RI	LAZIO	T
D805	Front	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D810	Frosinone	Frosinone	FR	LAZIO	T
D814	Fubine	Alessandria	AL	PIEMONTE	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
D827	Furtei	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
D835	Gabiano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D851	Gagliano del Capo	Lecce	LE	PUGLIA	T
D852	Gagliato	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D870	Gallese	Viterbo	VT	LAZIO	T
D871	Galliate Lombardo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D885	Gallodoro	Messina	ME	SICILIA	T
D889	Galzignano Terme	Padova	PD	VENETO	T
D890	Gamalero	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
D895	Gambassi Terme	Firenze	FI	TOSCANA	PD
D902	Gambugliano	Vicenza	VI	VENETO	T
D913	Garbagnate Monastero	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
D915	Garda	Verona	VR	VENETO	T
D921	Gargallo	Novara	NO	PIEMONTE	T
D932	Gasperina	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
D933	Gassino Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
D937	Gattico	Novara	NO	PIEMONTE	T
D938	Gattinara	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
D941	Gavazzana	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D944	Gavi	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
D945	Gavignano	Roma	RM	LAZIO	T
D948	Gavorrano	Grosseto	GR	TOSCANA	T
D951	Gazzada Schianno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
D958	Gazzola	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
D961	Gemmano	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
D964	Genazzano	Roma	RM	LAZIO	T
D970	Genuri	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
D972	Genzano di Roma	Roma	RM	LAZIO	T
D982	Gergei	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D994	Gesico	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
D998	Gesualdo	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E001	Ghemme	Novara	NO	PIEMONTE	PD
E004	Ghilarza	Oristano	OR	SARDEGNA	T
E021	Giavera del Montello	Treviso	TV	VENETO	T
E022	Giba	Carbonia Iglesias	CI	SARDEGNA	T
E023	Gibellina	Trapani	TP	SICILIA	T
E036	Ginosa	Taranto	TA	PUGLIA	PD
E043	Gioiosa Marea	Messina	ME	SICILIA	T
E053	Giuggianello	Lecce	LE	PUGLIA	T
E056	Giuliano Teatino	Chieti	CH	ABRUZZO	T
E060	Giungano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
E061	Giurdignano	Lecce	LE	PUGLIA	T
E079	Golasecca	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E081	Golferenzo	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
M274	Golfo Aranci	Olbia Tempio	OT	SARDEGNA	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
E086	Gonnesa	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
E087	Gonnoscodina	Oristano	OR	SARDEGNA	T
E088	Gonnostramatza	Oristano	OR	SARDEGNA	T
E100	Gorlago	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
E104	Gornate Olona	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E120	Gozzano	Novara	NO	PIEMONTE	T
E128	Graffignano	Viterbo	VT	LAZIO	T
E133	Grammichele	Catania	CT	SICILIA	T
E138	Grancona	Vicenza	VI	VENETO	T
E139	Grandate	Como	CO	LOMBARDIA	T
E147	Grassano	Matera	MT	BASILICATA	T
E177	Grignasco	Novara	NO	PIEMONTE	T
E188	Grogardo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
E203	Grosso	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E205	Grottaglie	Taranto	TA	PUGLIA	PD
E206	Grottaminarda	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E208	Grottazzolina	Fermo	FM	MARCHE	T
E209	Grotte	Agrigento	AG	SICILIA	T
E213	Grottole	Matera	MT	BASILICATA	T
E214	Grottolella	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E234	Guamaggiore	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
E250	Guardistallo	Pisa	PI	TOSCANA	T
E252	Guasila	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
E259	Guglionesi	Campobasso	CB	MOLISE	T
E284	Illasi	Verona	VR	VENETO	T
E287	Imbersago	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
E289	Imola	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
E290	Imperia	Imperia	IM	LIGURIA	T
E291	Impruneta	Firenze	FI	TOSCANA	PD
E292	Inarzo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E295	Incisa Scapaccino	Asti	AT	PIEMONTE	PD
E309	Inverigo	Como	CO	LOMBARDIA	T
E314	Invorio	Novara	NO	PIEMONTE	T
E321	Ionadi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
E326	Irsina	Matera	MT	BASILICATA	T
E330	Ischia di Castro	Viterbo	VT	LAZIO	T
E348	Isola del Giglio	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
E340	Isola del Liri	Frosinone	FR	LAZIO	T
E350	Isola delle Femmine	Palermo	PA	SICILIA	T
E366	Ispica	Ragusa	RG	SICILIA	T
E367	Ispira	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E376	Ittireddu	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E379	Ivrea	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E386	Jerago con Orago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E390	Joppolo Giancaxio	Agrigento	AG	SICILIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
E463	La Spezia	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
E392	Labico	Roma	RM	LAZIO	T
E401	Laerru	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E414	Laigueglia	Savona	SV	LIGURIA	T
E413	Lajatico	Pisa	PI	TOSCANA	T
E428	Lambrugo	Como	CO	LOMBARDIA	T
E432	Lamporecchio	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
E435	Lanciano	Chieti	CH	ABRUZZO	T
C767	Lanuvio	Roma	RM	LAZIO	T
E447	Lapedona	Fermo	FM	MARCHE	T
E448	Lapio	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E451	Larciano	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
E456	Larino	Campobasso	CB	MOLISE	T
E464	Las Plassas	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
E459	Lascari	Palermo	PA	SICILIA	PD
E466	Lastra a Signa	Firenze	FI	TOSCANA	PD
E468	Laterina	Arezzo	AR	TOSCANA	T
E484	Lauriano	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E488	Lavagna	Genova	GE	LIGURIA	T
E493	Lavello	Potenza	PZ	BASILICATA	T
E510	Leggiuno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E519	Leivi	Genova	GE	LIGURIA	T
E541	Lercara Friddi	Palermo	PA	SICILIA	T
E542	Lerici	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
E544	Lesa	Novara	NO	PIEMONTE	T
E551	Lessolo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E571	Librizzi	Messina	ME	SICILIA	T
E573	Licata	Agrigento	AG	SICILIA	T
E590	Limbadi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
E607	Lipomo	Como	CO	LOMBARDIA	T
E608	Lirio	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
E625	Livorno	Livorno	LI	TOSCANA	PD
E645	Locorotondo	Bari	BA	PUGLIA	T
D976	Locri	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	PD
E656	Lomagna	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
E665	Lonate Ceppino	Varese	VA	LOMBARDIA	T
M312	Lonato del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
E671	Longare	Vicenza	VI	VENETO	PD
E675	Longiano	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
E682	Lonigo	Vicenza	VI	VENETO	T
E683	Loranzè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
E691	Loreto Aprutino	Pescara	PE	ABRUZZO	PD
E707	Lozza	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E709	Lozzo Atestino	Padova	PD	VENETO	T
E711	Lozzolo	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
E712	Lu	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
E713	Lubriano	Viterbo	VT	LAZIO	T
E714	Lucca Sicula	Agrigento	AG	SICILIA	T
E718	Lucignano	Arezzo	AR	TOSCANA	T
E726	Lugagnano Val d'Arda	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
E735	Luisago	Como	CO	LOMBARDIA	T
E742	Lunamatrona	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
E746	Luogosano	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E749	Lurago d'Erba	Como	CO	LOMBARDIA	T
E753	Lurate Caccivio	Como	CO	LOMBARDIA	T
E803	Maggiora	Novara	NO	PIEMONTE	T
E807	Magliano di Tenna	Fermo	FM	MARCHE	T
E810	Magliano in Toscana	Grosseto	GR	TOSCANA	T
E813	Magliano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
E812	Magliano Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
E815	Maglie	Lecce	LE	PUGLIA	T
E817	Maglione	Torino	TO	PIEMONTE	T
E834	Maida	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
E836	Maierato	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
E837	Maiolati Spontini	Ancona	AN	MARCHE	T
E833	Majano	Udine	UD	FRIULIVG	T
E856	Malgesso	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E863	Malnate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
E868	Maltignano	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
E883	Manerba del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
E887	Mango	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
E891	Manocalzati	Avellino	AV	CAMPANIA	T
E899	Manzano	Udine	UD	FRIULIVG	PD
E900	Manziana	Roma	RM	LAZIO	T
E901	Mapello	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
E902	Mara	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E904	Maranello	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
E907	Marano Ticino	Novara	NO	PIEMONTE	T
E923	Marcedusa	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
E925	Marcellinara	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
E933	Marciano della Chiana	Arezzo	AR	TOSCANA	T
E941	Marentino	Torino	TO	PIEMONTE	T
E944	Maretto	Asti	AT	PIEMONTE	T
E951	Mariano Comense	Como	CO	LOMBARDIA	T
E953	Marianopoli	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
E956	Marina di Gioiosa Ionica	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
E968	Maropati	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
E978	Marta	Viterbo	VT	LAZIO	T
E979	Martano	Lecce	LE	PUGLIA	T
E984	Martignano	Lecce	LE	PUGLIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
E992	Martis	Sassari	SS	SARDEGNA	T
E998	Marzano Appio	Caserta	CE	CAMPANIA	T
M270	Masainas	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
F005	Mascalucia	Catania	CT	SICILIA	T
F009	Maser	Treviso	TV	VENETO	T
F015	Masio	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F025	Massa e Cozzile	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
F021	Massa Fermana	Fermo	FM	MARCHE	T
F042	Masserano	Biella	BI	PIEMONTE	PD
F050	Masullas	Oristano	OR	SARDEGNA	T
F052	Matera	Matera	MT	BASILICATA	T
F053	Mathi	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F054	Matino	Lecce	LE	PUGLIA	T
F064	Mazzano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
F065	Mazzarino	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F067	Mazzè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F082	Medesano	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
F093	Meina	Novara	NO	PIEMONTE	T
F096	Melazzo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F101	Melendugno	Lecce	LE	PUGLIA	T
F105	Melicuccà	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
F110	Melito Irpino	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F113	Melizzano	Benevento	BN	CAMPANIA	T
F117	Melpignano	Lecce	LE	PUGLIA	T
F127	Mentana	Roma	RM	LAZIO	T
F133	Merate	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F134	Mercallo	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F140	Mercenasco	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F151	Merone	Como	CO	LOMBARDIA	T
F172	Mezzane di Sotto	Verona	VR	VENETO	T
F188	Mezzomerico	Novara	NO	PIEMONTE	T
F191	Miasino	Novara	NO	PIEMONTE	T
F194	Miggiano	Lecce	LE	PUGLIA	T
F201	Miglionico	Matera	MT	BASILICATA	T
E618	Milena	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F207	Mileto	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
F209	Militello in Val di Catania	Catania	CT	SICILIA	T
F217	Mineo	Catania	CT	SICILIA	PD
F221	Minervino di Lecce	Lecce	LE	PUGLIA	T
F224	Minturno	Latina	LT	LAZIO	T
F230	Mirabella Eclano	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F231	Mirabella Imbaccari	Catania	CT	SICILIA	T
F232	Mirabello Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F242	Mirto	Messina	ME	SICILIA	PD
F248	Missaglia	Lecco	LC	LOMBARDIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
F258	Modica	Ragusa	RG	SICILIA	PD
F304	Molteno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F310	Mombaroccio	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F315	Mombello di Torino	Torino	TO	PIEMONTE	T
F313	Mombello Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F323	Monale	Asti	AT	PIEMONTE	T
F324	Monasterace	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
F335	Moncalieri	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F337	Moncestino	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F338	Monchiero	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F342	Moncrivello	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
F343	Moncucco Torinese	Asti	AT	PIEMONTE	T
F346	Mondaino	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F351	Mondovì	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F358	Monforte d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F360	Monfumo	Treviso	TV	VENETO	T
F372	Monguzzo	Como	CO	LOMBARDIA	T
F373	Moniga del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
F379	Monsampietro Morico	Fermo	FM	MARCHE	T
F382	Monselice	Padova	PD	VENETO	T
F384	Monsummano Terme	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
F385	Montà	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F386	Montabone	Asti	AT	PIEMONTE	T
F390	Montafia	Asti	AT	PIEMONTE	T
F395	Montagnareale	Messina	ME	SICILIA	T
F398	Montaione	Firenze	FI	TOSCANA	PD
F399	Montalbano Jonico	Matera	MT	BASILICATA	T
F403	Montaldeo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F408	Montaldo Roero	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F407	Montaldo Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
F411	Montalenghe	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F414	Montallegro	Agrigento	AG	SICILIA	T
F415	Montalto delle Marche	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
F420	Montalto Dora	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F427	Montano Lucino	Como	CO	LOMBARDIA	T
F428	Montappone	Fermo	FM	MARCHE	T
F432	Montauro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
F476	Monte Colombo	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
F486	Monte di Malo	Vicenza	VI	VENETO	T
F517	Monte Giberto	Fermo	FM	MARCHE	T
F589	Monte Porzio	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F599	Monte Rinaldo	Fermo	FM	MARCHE	T
F600	Monte Roberto	Ancona	AN	MARCHE	T
F603	Monte Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
F628	Monte San Savino	Arezzo	AR	TOSCANA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
F664	Monte Vidon Combatte	Fermo	FM	MARCHE	T
F665	Monte Vidon Corrado	Fermo	FM	MARCHE	T
F449	Montecalvo Versiggia	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
F453	Montecarotto	Ancona	AN	MARCHE	T
F455	Montecastello	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
A561	Montecatini-Terne	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
F461	Montecchia di Crosara	Verona	VR	VENETO	T
F464	Montecchio Maggiore	Vicenza	VI	VENETO	T
F468	Montechiaro d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
F474	Monteciccardo	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F475	Montecilfone	Campobasso	CB	MOLISE	T
F480	Montecorvino Pugliano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
F489	Montedoro	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F491	Montefalcione	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F499	Montefiascone	Viterbo	VT	LAZIO	T
F502	Montefiore Conca	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F501	Montefiore dell'Aso	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
F511	Montefredane	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F520	Montegiorgio	Fermo	FM	MARCHE	T
F523	Montegridolfo	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F529	Montegrotto Terme	Padova	PD	VENETO	T
F533	Montelabbate	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
F536	Monteleone di Fermo	Fermo	FM	MARCHE	T
F542	Monteleone Rocca Doria	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F545	Montelibretti	Roma	RM	LAZIO	T
F548	Montelongo	Campobasso	CB	MOLISE	T
F550	Montelupo Albese	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
F551	Montelupo Fiorentino	Firenze	FI	TOSCANA	PD
F563	Montemesola	Taranto	TA	PUGLIA	PD
F566	Montemiletto	Avellino	AV	CAMPANIA	T
F568	Montemilone	Potenza	PZ	BASILICATA	T
F586	Montepaone	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
F598	Monteriggioni	Siena	SI	TOSCANA	T
F605	Monteroni d'Arbia	Siena	SI	TOSCANA	T
F606	Monterosi	Viterbo	VT	LAZIO	T
F611	Monterotondo	Roma	RM	LAZIO	T
F614	Monterubbiano	Fermo	FM	MARCHE	T
F623	Montesano Salentino	Lecce	LE	PUGLIA	T
F637	Montescaglioso	Matera	MT	BASILICATA	T
F640	Montescudaio	Pisa	PI	TOSCANA	T
F641	Montescudo	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
F648	Montespertoli	Firenze	FI	TOSCANA	T
F651	Monteu da Po	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F654	Monteu Roero	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
F655	Montevago	Agrigento	AG	SICILIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
F656	Montevarchi	Arezzo	AR	TOSCANA	PD
F657	Montevecchia	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F662	Monteviale	Vicenza	VI	VENETO	T
F668	Montiano	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
F674	Monticello Brianza	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
M302	Montiglio Monferrato	Asti	AT	PIEMONTE	T
F687	Montopoli di Sabina	Rieti	RI	LAZIO	T
F686	Montopoli in Val d'Arno	Pisa	PI	TOSCANA	PD
F688	Montorfano	Como	CO	LOMBARDIA	T
F696	Montorso Vicentino	Vicenza	VI	VENETO	T
F697	Montottone	Fermo	FM	MARCHE	T
F703	Monvalle	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F705	Monzambano	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
F709	Moransengo	Asti	AT	PIEMONTE	T
F711	Morazzone	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F716	Morciano di Leuca	Lecce	LE	PUGLIA	T
F721	Mores	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F722	Moresco	Fermo	FM	MARCHE	T
F729	Moriago della Battaglia	Treviso	TV	VENETO	T
F730	Moricone	Roma	RM	LAZIO	T
F733	Moriondo Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
F734	Morlupo	Roma	RM	LAZIO	T
F736	Mornago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
F747	Morro d'Oro	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
F751	Morsasco	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F760	Moruzzo	Udine	UD	FRIULIVG	T
F764	Mosciano Sant'Angelo	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
F768	Mossano	Vicenza	VI	VENETO	T
F776	Mottalciata	Biella	BI	PIEMONTE	PD
F785	Mozzagrogn	Chieti	CH	ABRUZZO	T
F814	Murisengo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F815	Murlo	Siena	SI	TOSCANA	T
F816	Muro Leccese	Lecce	LE	PUGLIA	T
F818	Muros	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F820	Muscoline	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
F822	Musei	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
F838	Nanto	Vicenza	VI	VENETO	T
F840	Narbolia	Oristano	OR	SARDEGNA	T
F845	Naro	Agrigento	AG	SICILIA	T
F848	Naso	Messina	ME	SICILIA	PD
F857	Nazzano	Roma	RM	LAZIO	T
F865	Nemi	Roma	RM	LAZIO	T
F868	Nepi	Viterbo	VT	LAZIO	T
F870	Nereto	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
F871	Nerola	Roma	RM	LAZIO	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
F883	Neviglie	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
F885	Nibbiano	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
F887	Nibionno	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
F893	Nicotera	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
F895	Niella Tanaro	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F899	Niscemi	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
F908	Nocciano	Pescara	PE	ABRUZZO	T
F914	Noceto	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
F916	Nociglia	Lecce	LE	PUGLIA	T
F925	Nole	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F926	Noli	Savona	SV	LIGURIA	T
F933	Noragugume	Nuoro	NU	SARDEGNA	T
F934	Norbello	Oristano	OR	SARDEGNA	T
F943	Noto	Siracusa	SR	SICILIA	T
F958	Novedrate	Como	CO	LOMBARDIA	T
F961	Novello	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
F965	Novi Ligure	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F981	Nuragus	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
F982	Nurallao	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
F989	Nuvolento	Brescia	BS	LOMBARDIA	PD
F990	Nuvolera	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
F995	Occimiano	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
F997	Odalengo Grande	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
F998	Odalengo Piccolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G003	Offagna	Ancona	AN	MARCHE	T
G005	Offida	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
G008	Oggiona con Santo Stefano	Varese	VA	LOMBARDIA	T
G009	Oggiono	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G019	Oleggio	Novara	NO	PIEMONTE	T
G020	Oleggio Castello	Novara	NO	PIEMONTE	T
G025	Olgiate Comasco	Como	CO	LOMBARDIA	T
G026	Olgiate Molgora	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G032	Oliva Gessi	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
G036	Oliveri	Messina	ME	SICILIA	T
G043	Ollastra	Oristano	OR	SARDEGNA	T
G046	Olmedo	Sassari	SS	SARDEGNA	T
G056	Oltrona di San Mamette	Como	CO	LOMBARDIA	T
G088	Orbetello	Grosseto	GR	TOSCANA	T
G090	Orciano Pisano	Pisa	PI	TOSCANA	PD
G095	Orgiano	Vicenza	VI	VENETO	T
G109	Orio Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G111	Oriolo Romano	Viterbo	VT	LAZIO	T
G126	Orsenigo	Como	CO	LOMBARDIA	T
G128	Orsogna	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G134	Orta San Giulio	Novara	NO	PIEMONTE	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
G133	Ortacesus	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
G135	Orte	Viterbo	VT	LAZIO	T
G136	Ortelle	Lecce	LE	PUGLIA	T
G137	Ortezzano	Fermo	FM	MARCHE	T
G143	Ortonovo	La Spezia	SP	LIGURIA	T
E529	Osmate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
G163	Osoppo	Udine	UD	FRIULIVG	T
G178	Ossi	Sassari	SS	SARDEGNA	T
F401	Ostra	Ancona	AN	MARCHE	T
F581	Ostra Vetere	Ancona	AN	MARCHE	T
G187	Ostuni	Brindisi	BR	PUGLIA	PD
G188	Otranto	Lecce	LE	PUGLIA	T
G191	Ottana	Nuoro	NU	SARDEGNA	T
G190	Ottaviano	Napoli	NA	CAMPANIA	PD
G197	Ovada	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G199	Oviglio	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G204	Ozzano Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G213	Padenghe sul Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G215	Paderna	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G218	Paderno d'Adda	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G225	Padria	Sassari	SS	SARDEGNA	T
G227	Paduli	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G230	Pagani	Salerno	SA	CAMPANIA	PD
G237	Paglieta	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G238	Pagnacco	Udine	UD	FRIULIVG	T
G243	Pago Veiano	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G249	Paladina	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
G251	Palagianello	Taranto	TA	PUGLIA	PD
G254	Palaia	Pisa	PI	TOSCANA	T
G262	Palazzo Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G276	Paliano	Frosinone	FR	LAZIO	T
G282	Palma di Montechiaro	Agrigento	AG	SICILIA	T
G285	Palmariggi	Lecce	LE	PUGLIA	T
G288	Palmi	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	PD
G291	Palo del Colle	Bari	BA	PUGLIA	PD
G325	Parabita	Lecce	LE	PUGLIA	T
G327	Paratico	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G330	Parella	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G335	Parghelia	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
G338	Parodi Ligure	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G340	Parolise	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G347	Partanna	Trapani	TP	SICILIA	T
G349	Paruzzaro	Novara	NO	PIEMONTE	T
G358	Passerano Marmorito	Asti	AT	PIEMONTE	T
G361	Passirano	Brescia	BS	LOMBARDIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
G367	Pasturana	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G370	Paternopoli	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G377	Patti	Messina	ME	SICILIA	PD
G378	Patù	Lecce	LE	PUGLIA	T
G382	Pauli Arbarei	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
G386	Paupisi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G387	Pavarolo	Torino	TO	PIEMONTE	T
G392	Pavone Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G395	Peccioli	Pisa	PI	TOSCANA	T
G397	Pecetto di Valenza	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G398	Pecetto Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
G421	Pella	Novara	NO	PIEMONTE	T
G426	Pellezzano	Salerno	SA	CAMPANIA	T
G441	Perano	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G448	Perego	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
G451	Pergine Valdarno	Arezzo	AR	TOSCANA	T
G462	Perosa Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G476	Pertosa	Salerno	SA	CAMPANIA	T
G479	Pesaro	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	PD
G494	Pesco Sannita	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G506	Petacciato	Campobasso	CB	MOLISE	T
G516	Petritoli	Fermo	FM	MARCHE	T
G517	Petrizzi	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
G519	Petruro Irpino	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G520	Pettenasco	Novara	NO	PIEMONTE	T
G541	Piana di Monte Verna	Caserta	CE	CAMPANIA	PD
G557	Pianello Val Tidone	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	T
D546	Pianopoli	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
G571	Piansano	Viterbo	VT	LAZIO	T
G589	Picciano	Pescara	PE	ABRUZZO	T
G593	Piea	Asti	AT	PIEMONTE	T
G602	Pienza	Siena	SI	TOSCANA	T
G619	Pietra Marazzi	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G611	Pietradefusi	Avellino	AV	CAMPANIA	T
G624	Pietraperzia	Enna	EN	SICILIA	T
G630	Pietravairano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
G631	Pietrelcina	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G645	Pieve di Soligo	Treviso	TV	VENETO	T
G646	Pieve Ligure	Genova	GE	LIGURIA	T
G662	Pignataro Interamna	Frosinone	FR	LAZIO	T
G669	Pimentel	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
F831	Pineto	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
G676	Pino d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
G678	Pino Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	T
G687	Piombino	Livorno	LI	TOSCANA	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
G692	Piovà Massaia	Asti	AT	PIEMONTE	T
G699	Piraino	Messina	ME	SICILIA	PD
G703	Pisano	Novara	NO	PIEMONTE	T
M291	Piscinas	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
G712	Pisticci	Matera	MT	BASILICATA	PD
G719	Piverone	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G722	Pizzo	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
G742	Pocapaglia	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
G749	Pofi	Frosinone	FR	LAZIO	T
G751	Poggiardo	Lecce	LE	PUGLIA	T
G752	Poggibonsi	Siena	SI	TOSCANA	PD
G765	Poggio Nativo	Rieti	RI	LAZIO	T
G770	Poggio San Lorenzo	Rieti	RI	LAZIO	T
G771	Poggio San Marcello	Ancona	AN	MARCHE	T
G760	Poggiofiorito	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G767	Poggioreale	Trapani	TP	SICILIA	T
G775	Pogno	Novara	NO	PIEMONTE	T
G777	Poirino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
F567	Pollenza	Macerata	MC	MARCHE	T
G799	Pollutri	Chieti	CH	ABRUZZO	T
G801	Polpenazze del Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G806	Pomarico	Matera	MT	BASILICATA	T
G807	Pomaro Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G809	Pombia	Novara	NO	PIEMONTE	T
G817	Pompu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
G827	Ponte	Benevento	BN	CAMPANIA	T
G842	Ponte dell'Olio	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
G858	Pontestura	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
G861	Ponti	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G862	Ponti sul Mincio	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
G871	Ponza	Latina	LT	LAZIO	T
G873	Ponzano di Fermo	Fermo	FM	MARCHE	T
G872	Ponzano Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G874	Ponzano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
G905	Portigliola	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
F299	Porto Empedocle	Agrigento	AG	SICILIA	T
G910	Portocannone	Campobasso	CB	MOLISE	T
G913	Portofino	Genova	GE	LIGURIA	T
G922	Portoscuso	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
G925	Portovenere	La Spezia	SP	LIGURIA	PD
G953	Pozzallo	Ragusa	RG	SICILIA	T
G959	Pozzolengo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
G979	Pralormo	Torino	TO	PIEMONTE	PD
G987	Prasco	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
G990	Prata di Principato Ultra	Avellino	AV	CAMPANIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
G999	Prato	Prato	PO	TOSCANA	PD
H001	Prato Sesia	Novara	NO	PIEMONTE	T
H006	Pratola Serra	Avellino	AV	CAMPANIA	T
H021	Predosa	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
H029	Premariacco	Udine	UD	FRIULIVG	PD
H047	Presicce	Lecce	LE	PUGLIA	T
H055	Prevalle	Brescia	BS	LOMBARDIA	PD
H078	Provaglio d'Iseo	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H086	Puegnago sul Garda	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H087	Puglianello	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H095	Putifigari	Sassari	SS	SARDEGNA	T
H096	Putignano	Bari	BA	PUGLIA	T
H100	Quagliuzzo	Torino	TO	PIEMONTE	T
H104	Quargnento	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
H122	Quattro Castella	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
H148	Racalmuto	Agrigento	AG	SICILIA	T
H154	Raddusa	Catania	CT	SICILIA	T
H159	Raffadali	Agrigento	AG	SICILIA	T
H161	Ragogna	Udine	UD	FRIULIVG	T
H168	Ramacca	Catania	CT	SICILIA	T
H174	Ranco	Varese	VA	LOMBARDIA	T
H182	Rapagnano	Fermo	FM	MARCHE	T
H183	Rapallo	Genova	GE	LIGURIA	T
H185	Rapolano Terme	Siena	SI	TOSCANA	T
H194	Ravanusa	Agrigento	AG	SICILIA	T
H205	Realmonte	Agrigento	AG	SICILIA	T
H212	Recco	Genova	GE	LIGURIA	T
H220	Refrontolo	Treviso	TV	VENETO	T
H246	Retorbido	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
H256	Rezzato	Brescia	BS	LOMBARDIA	PD
H265	Riace	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
H267	Riano	Roma	RM	LAZIO	T
H268	Riardo	Caserta	CE	CAMPANIA	T
H271	Ricadi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H281	Riesi	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
H288	Rignano Flaminio	Roma	RM	LAZIO	T
H286	Rignano sull'Arno	Firenze	FI	TOSCANA	T
H294	Rimini	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
H301	Riola Sardo	Oristano	OR	SARDEGNA	T
H320	Ripa Teatina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
H319	Riparbella	Pisa	PI	TOSCANA	T
H321	Ripatransone	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	T
H324	Ripi	Frosinone	FR	LAZIO	T
H333	Rivalba	Torino	TO	PIEMONTE	T
H335	Rivalta di Torino	Torino	TO	PIEMONTE	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
H336	Rivanazzano Terme	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
H343	Rivarone	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
H344	Rivarossa	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H347	Rive d'Arcano	Udine	UD	FRIULIVG	T
H355	Rivoli	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H365	Roasio	Vercelli	VC	PIEMONTE	PD
H366	Roatto	Asti	AT	PIEMONTE	T
G223	Robbiate	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
H376	Robella	Asti	AT	PIEMONTE	T
H386	Rocca Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	T
H392	Rocca d'Arazzo	Asti	AT	PIEMONTE	PD
H396	Rocca de'Giorgi	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
H414	Rocca Grimalda	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
H382	Roccabascera	Avellino	AV	CAMPANIA	T
H383	Roccamena	Crotone	KR	CALABRIA	T
H422	Roccapalumba	Palermo	PA	SICILIA	T
H428	Roccapalumba	Palermo	PA	SICILIA	T
H380	Roccalupata	Messina	ME	SICILIA	T
H466	Rocchetta Palafea	Asti	AT	PIEMONTE	T
H473	Roddino	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
H474	Rodello	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
H477	Rodengo Saiano	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
H478	Rodero	Como	CO	LOMBARDIA	T
H480	Rodi Garganico	Foggia	FG	PUGLIA	T
H488	Roggiano Gravina	Cosenza	CS	CALABRIA	T
H502	Romagnano Sesia	Novara	NO	PIEMONTE	PD
H507	Romana	Sassari	SS	SARDEGNA	T
H511	Romano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H516	Rombiolo	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H522	Roncà	Verona	VR	VENETO	T
H542	Roncofreddo	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	T
H553	Roppolo	Biella	BI	PIEMONTE	T
H562	Rosciano	Pescara	PE	ABRUZZO	PD
F585	Roseto degli Abruzzi	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
H570	Rosignano Marittimo	Livorno	LI	TOSCANA	PD
H574	Rosolini	Siracusa	SR	SICILIA	T
H583	Rosta	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H589	Rotello	Campobasso	CB	MOLISE	T
H596	Rovagnate	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
H622	Rovolon	Padova	PD	VENETO	T
H632	Ruffano	Lecce	LE	PUGLIA	T
H165	Ruviano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
H658	Sacrofano	Roma	RM	LAZIO	T
H687	Salandra	Matera	MT	BASILICATA	T
H688	Salaparuta	Trapani	TP	SICILIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
H700	Salemi	Trapani	TP	SICILIA	T
H686	Salento	Salerno	SA	CAMPANIA	T
H702	Salerano Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H720	Salsomaggiore Terme	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
H724	Saludecio	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	T
H726	Salussola	Biella	BI	PIEMONTE	PD
H729	Salve	Lecce	LE	PUGLIA	T
H739	Samatzai	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
H743	Sambuca di Sicilia	Agrigento	AG	SICILIA	T
H749	Sammichele di Bari	Bari	BA	PUGLIA	T
H753	Samone	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H763	San Bartolomeo al Mare	Imperia	IM	LIGURIA	PD
H780	San Biagio della Cima	Imperia	IM	LIGURIA	T
H778	San Biagio Platani	Agrigento	AG	SICILIA	T
H785	San Calogero	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H791	San Casciano in Val di Pesa	Firenze	FI	TOSCANA	T
M264	San Cassiano	Lecce	LE	PUGLIA	T
H792	San Cataldo	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
H797	San Cipirello	Palermo	PA	SICILIA	T
H801	San Clemente	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
H805	San Cono	Catania	CT	SICILIA	T
H807	San Costantino Calabro	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H810	San Cristoforo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
H816	San Daniele del Friuli	Udine	UD	FRIULIVG	T
H826	San Donato di Lecce	Lecce	LE	PUGLIA	T
H840	San Fermo della Battaglia	Como	CO	LOMBARDIA	T
H846	San Floro	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
H863	San Germano dei Berici	Vicenza	VI	VENETO	T
H867	San Giacomo degli Schiavoni	Campobasso	CB	MOLISE	T
H873	San Gillio	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H875	San Gimignano	Siena	SI	TOSCANA	T
H880	San Giorgio a Liri	Frosinone	FR	LAZIO	T
H894	San Giorgio del Sannio	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H878	San Giorgio Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
H887	San Giorgio Piacentino	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
H906	San Giovanni al Natisone	Udine	UD	FRIULIVG	PD
H911	San Giovanni d'Asso	Siena	SI	TOSCANA	T
H917	San Giovanni Incarico	Frosinone	FR	LAZIO	T
H922	San Giovanni la Punta	Catania	CT	SICILIA	T
G287	San Giovanni Suergiu	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
H901	San Giovanni Valdarno	Arezzo	AR	TOSCANA	PD
H941	San Gregorio d'Ippona	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
H953	San Leucio del Sannio	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H957	San Lorenzo al Mare	Imperia	IM	LIGURIA	PD
H967	San Lorenzo Maggiore	Benevento	BN	CAMPANIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
H969	San Lorenzo Nuovo	Viterbo	VT	LAZIO	T
H976	San Mango d'Aquino	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
H977	San Mango Piemonte	Salerno	SA	CAMPANIA	T
H997	San Martino Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
H990	San Martino in Pensilis	Campobasso	CB	MOLISE	T
I002	San Martino Sannita	Benevento	BN	CAMPANIA	T
H991	San Martino sulla Marrucina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I025	San Maurizio d'Opaglio	Novara	NO	PIEMONTE	T
I026	San Mauro Marchesato	Crotone	KR	CALABRIA	T
I030	San Mauro Torinese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I035	San Michele di Ganzaria	Catania	CT	SICILIA	T
I045	San Michele Salentino	Brindisi	BR	PUGLIA	T
I046	San Miniato	Pisa	PI	TOSCANA	PD
I049	San Nazzaro	Benevento	BN	CAMPANIA	T
I062	San Nicola Manfredi	Benevento	BN	CAMPANIA	T
B310	San Paolo d'Argon	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
I071	San Paolo di Jesi	Ancona	AN	MARCHE	T
I076	San Paolo Solbrito	Asti	AT	PIEMONTE	T
I093	San Pietro a Maida	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I098	San Pietro Clarenza	Catania	CT	SICILIA	T
I103	San Pietro di Feletto	Treviso	TV	VENETO	T
I108	San Pietro in Amantea	Cosenza	CS	CALABRIA	T
I123	San Polo d'Enza	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
I129	San Potito Ultra	Avellino	AV	CAMPANIA	T
I132	San Procopio	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
I135	San Quirico d'Orcia	Siena	SI	TOSCANA	T
I137	San Raffaele Cimena	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I144	San Salvatore Monferrato	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
I148	San Salvo	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I152	San Sebastiano da Po	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I384	San Vero Milis	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I390	San Vincenzo	Livorno	LI	TOSCANA	PD
I401	San Vito di Leguzzano	Vicenza	VI	VENETO	T
H757	Sanarica	Lecce	LE	PUGLIA	T
H851	Sanfrè	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
H872	Sangiano	Varese	VA	LOMBARDIA	T
I053	Sannicandro di Bari	Bari	BA	PUGLIA	PD
I059	Sannicola	Lecce	LE	PUGLIA	T
I169	Santa Caterina Villarmosa	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
I172	Santa Cesarea Terme	Lecce	LE	PUGLIA	T
I178	Santa Croce Camerina	Ragusa	RG	SICILIA	PD
I181	Santa Croce di Magliano	Campobasso	CB	MOLISE	T
I185	Santa Elisabetta	Agrigento	AG	SICILIA	T
I217	Santa Luce	Pisa	PI	TOSCANA	PD
I224	Santa Margherita di Belice	Agrigento	AG	SICILIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
I225	Santa Margherita Ligure	Genova	GE	LIGURIA	T
I237	Santa Maria della Versa	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
I243	Santa Maria Hoè	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
I244	Santa Maria Imbaro	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I255	Santa Marinella	Roma	RM	LAZIO	PD
I291	Santa Ninfa	Trapani	TP	SICILIA	T
I308	Santa Severina	Crotone	KR	CALABRIA	T
I314	Santa Venerina	Catania	CT	SICILIA	T
I316	Santa Vittoria d'Alba	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
I190	Sant'Agata Fossili	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I256	Sant'Ambrogio sul Garigliano	Frosinone	FR	LAZIO	T
I277	Sant'Angelo a Cupolo	Benevento	BN	CAMPANIA	T
I279	Sant'Angelo all'Esca	Avellino	AV	CAMPANIA	T
I283	Sant'Angelo di Brolo	Messina	ME	SICILIA	T
I290	Sant'Angelo Muxaro	Agrigento	AG	SICILIA	T
M209	Sant'Anna Arresi	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
I294	Sant'Antioco	CarboniaIglesias	CI	SARDEGNA	T
I302	Sant'Apollinare	Frosinone	FR	LAZIO	T
I304	Santarcangelo di Romagna	Rimini	RN	EMILIAROMAGNA	PD
F557	Sant'Arcangelo Trimonte	Benevento	BN	CAMPANIA	T
I318	Sant'Egidio alla Vibrata	Teramo	TE	ABRUZZO	T
I335	Sant'Eusanio del Sangro	Chieti	CH	ABRUZZO	T
I339	Santi Cosma e Damiano	Latina	LT	LAZIO	T
I367	Santo Stefano Belbo	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
I363	Santo Stefano di Magra	La Spezia	SP	LIGURIA	T
I372	Santo Stefano Roero	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
I348	Sant'Omero	Teramo	TE	ABRUZZO	T
I350	Sant'Onofrio	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
I352	Sant'Oreste	Roma	RM	LAZIO	T
I428	Sardara	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
I429	Sardigliano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I430	Sarego	Vicenza	VI	VENETO	T
I432	Sarezzano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I438	Sarno	Salerno	SA	CAMPANIA	PD
I449	Sarzana	La Spezia	SP	LIGURIA	T
I452	Sassari	Sassari	SS	SARDEGNA	PD
I462	Sassuolo	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
I473	Savignano sul Panaro	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
I472	Savignano sul Rubicone	ForlìCesena	FC	EMILIAROMAGNA	PD
I496	Scandiano	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	PD
B962	Scandicci	Firenze	FI	TOSCANA	PD
I506	Scanzorosciate	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
I510	Scarlino	Grosseto	GR	TOSCANA	PD
I511	Scarmagno	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I534	Sciara	Palermo	PA	SICILIA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
I535	Scicli	Ragusa	RG	SICILIA	PD
I539	Sciolze	Torino	TO	PIEMONTE	T
I549	Scorrano	Lecce	LE	PUGLIA	T
I564	Sedilo	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I565	Sedini	Sassari	SS	SARDEGNA	T
I581	Selci	Rieti	RI	LAZIO	T
I582	Selegas	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
I600	Seminara	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
I611	Senna Comasco	Como	CO	LOMBARDIA	T
I614	Sennori	Sassari	SS	SARDEGNA	T
I615	Senorbì	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
I635	Sernaglia della Battaglia	Treviso	TV	VENETO	T
I642	Serra d'Aiello	Cosenza	CS	CALABRIA	T
I643	Serra de'Conti	Ancona	AN	MARCHE	T
I644	Serradifalco	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
I645	Serralunga di Crea	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I652	Serrara Fontana	Napoli	NA	CAMPANIA	T
I660	Serravalle Pistoiese	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
I663	Serravalle Sesia	Vercelli	VC	PIEMONTE	T
C070	Servigliano	Fermo	FM	MARCHE	T
I676	Sessa Aurunca	Caserta	CE	CAMPANIA	PD
I688	Sesto Calende	Varese	VA	LOMBARDIA	T
I698	Settime	Asti	AT	PIEMONTE	T
I701	Settimo Rottaro	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I704	Settingiano	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I711	Sezzadio	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
I717	Siamaggiore	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I723	Siculiana	Agrigento	AG	SICILIA	T
I724	Siddi	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
I725	Siderno	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	PD
I726	Siena	Siena	SI	TOSCANA	T
I728	Signa	Firenze	FI	TOSCANA	PD
I732	Siligo	Sassari	SS	SARDEGNA	T
I738	Silvano d'Orba	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I742	Simala	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I743	Simaxis	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I745	Simeri Crichi	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
A468	Sinalunga	Siena	SI	TOSCANA	T
I749	Sini	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I750	Sinio	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
I757	Siris	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I758	Sirolo	Ancona	AN	MARCHE	T
I759	Sirone	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
I761	Sirtori	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
I767	Sizzano	Novara	NO	PIEMONTE	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
I781	Soglio	Asti	AT	PIEMONTE	T
I782	Soiano del Lago	Brescia	BS	LOMBARDIA	T
I792	Solbiate	Como	CO	LOMBARDIA	T
I793	Solbiate Arno	Varese	VA	LOMBARDIA	T
I796	Soldano	Imperia	IM	LIGURIA	T
I797	Soleminis	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
I800	Soletto	Lecce	LE	PUGLIA	T
I801	Solferino	Mantova	MN	LOMBARDIA	T
I808	Solonghello	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I822	Sommariva del Bosco	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
I823	Sommariva Perno	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
I824	Sommatino	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
I857	Soriso	Novara	NO	PIEMONTE	T
I861	Sorradile	Oristano	OR	SARDEGNA	T
I867	Sossano	Vicenza	VI	VENETO	T
I869	Sotto il Monte Giovanni XXIII	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
I872	Soverato	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I877	Sovicille	Siena	SI	TOSCANA	T
I879	Sovizzo	Vicenza	VI	VENETO	T
I881	Spadafora	Messina	ME	SICILIA	PD
I887	Specchia	Lecce	LE	PUGLIA	T
I905	Spilinga	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
I911	Spineto Scrivia	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
I923	Spongano	Lecce	LE	PUGLIA	T
I926	Spotorno	Savona	SV	LIGURIA	T
I929	Squillace	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I937	Staletti	Catanzaro	CZ	CALABRIA	T
I945	Stefanaconi	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
I950	Sternatia	Lecce	LE	PUGLIA	T
I955	Stignano	Reggio di Calabria	RC	CALABRIA	T
I959	Stimigliano	Rieti	RI	LAZIO	T
I969	Strambinello	Torino	TO	PIEMONTE	T
I970	Strambino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
I973	Strangolagalli	Frosinone	FR	LAZIO	T
I990	Sturno	Avellino	AV	CAMPANIA	T
I995	Suelli	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
L003	Sumirago	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L007	Suno	Novara	NO	PIEMONTE	PD
L008	Supersano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L010	Surano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L014	Susegana	Treviso	TV	VENETO	PD
L016	Sutera	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
L017	Sutri	Viterbo	VT	LAZIO	T
L019	Suvereto	Livorno	LI	TOSCANA	T
L023	Tadasuni	Oristano	OR	SARDEGNA	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
L032	Taino	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L046	Tarano	Rieti	RI	LAZIO	T
L058	Tarzo	Treviso	TV	VENETO	T
L059	Tassarolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L062	Taurasi	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L064	Taurisano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L067	Tavarnelle Val di Pesa	Firenze	FI	TOSCANA	T
L081	Tavullia	Pesaro e Urbino	PU	MARCHE	T
L083	Teano	Caserta	CE	CAMPANIA	T
L100	Teolo	Padova	PD	VENETO	T
L109	Terlizzi	Bari	BA	PUGLIA	PD
L112	Termini Imerese	Palermo	PA	SICILIA	PD
L113	Termoli	Campobasso	CB	MOLISE	T
L115	Ternate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L123	Terranuova Bracciolini	Arezzo	AR	TOSCANA	T
L138	Terricciola	Pisa	PI	TOSCANA	T
L142	Terzigno	Napoli	NA	CAMPANIA	PD
L143	Terzo	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L150	Tessennano	Viterbo	VT	LAZIO	T
L166	Tiggiano	Lecce	LE	PUGLIA	T
L168	Tigliole	Asti	AT	PIEMONTE	T
L189	Toffia	Rieti	RI	LAZIO	T
L204	Tonengo	Asti	AT	PIEMONTE	T
L206	Torano Castello	Cosenza	CS	CALABRIA	T
L207	Torano Nuovo	Teramo	TE	ABRUZZO	T
L212	Torchiaro	Salerno	SA	CAMPANIA	T
L219	Torino	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L218	Torino di Sangro	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L235	Torralba	Sassari	SS	SARDEGNA	T
L237	Torrazza Coste	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
L251	Torre Boldone	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
L247	Torre Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L263	Torre de'Passeri	Pescara	PE	ABRUZZO	T
L265	Torre de'Roveri	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
L272	Torre Le Nocelle	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L254	Torreverso	Benevento	BN	CAMPANIA	T
L270	Torreglia	Padova	PD	VENETO	T
M286	Torrenova	Messina	ME	SICILIA	T
L284	Torrevecchia Teatina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L290	Torrice	Frosinone	FR	LAZIO	T
L303	Torrita di Siena	Siena	SI	TOSCANA	T
L302	Torrita Tiberina	Roma	RM	LAZIO	T
L304	Tortona	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L307	Tortoreto	Teramo	TE	ABRUZZO	PD
L317	Trabia	Palermo	PA	SICILIA	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
L319	Tradate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L321	Tramatza	Oristano	OR	SARDEGNA	T
L342	Travedona-Monate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L346	Traversetolo	Parma	PR	EMILIAROMAGNA	PD
M318	Trecastelli	Ancona	AN	MARCHE	T
L363	Treglio	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L375	Trenta	Cosenza	CS	CALABRIA	T
L382	Treppo Grande	Udine	UD	FRIULIVG	T
L384	Trequanda	Siena	SI	TOSCANA	T
L401	Trevignano Romano	Roma	RM	LAZIO	T
L403	Treville	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L410	Trezzo Tinella	Cuneo	CN	PIEMONTE	T
L419	Tricase	Lecce	LE	PUGLIA	T
L421	Tricesimo	Udine	UD	FRIULIVG	T
L432	Trisobbio	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L433	Trissino	Vicenza	VI	VENETO	T
L445	Trofarello	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L461	Tufo	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L462	Tuglie	Lecce	LE	PUGLIA	T
L472	Turi	Bari	BA	PUGLIA	PD
L473	Turri	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L310	Tuscania	Viterbo	VT	LAZIO	T
L485	Uggiano la Chiesa	Lecce	LE	PUGLIA	T
L487	Uggiate-Trevano	Como	CO	LOMBARDIA	T
L501	Urbisaglia	Macerata	MC	MARCHE	T
L503	Uri	Sassari	SS	SARDEGNA	T
L505	Ururi	Campobasso	CB	MOLISE	T
L513	Ussaramanna	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L522	Uzzano	Pistoia	PT	TOSCANA	PD
L526	Vacri	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L540	Vairano Patenora	Caserta	CE	CAMPANIA	T
L570	Valenza	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L574	Valfenera	Asti	AT	PIEMONTE	PD
L583	Valguarnera Caropepe	Enna	EN	SICILIA	T
L591	Valle di Maddaloni	Caserta	CE	CAMPANIA	T
L596	Vallebona	Imperia	IM	LIGURIA	T
L609	Vallelunga Pratameno	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
L639	Valmontone	Roma	RM	LAZIO	T
L640	Valmorea	Como	CO	LOMBARDIA	T
L668	Vaprio d'Agogna	Novara	NO	PIEMONTE	PD
L670	Varallo Pombia	Novara	NO	PIEMONTE	T
L671	Varano Borghi	Varese	VA	LOMBARDIA	T
A701	Vasanello	Viterbo	VT	LAZIO	T
E372	Vasto	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L698	Vauda Canavese	Torino	TO	PIEMONTE	PD

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
L703	Vedano Olona	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L713	Vejano	Viterbo	VT	LAZIO	T
L719	Velletri	Roma	RM	LAZIO	T
L733	Venegono Inferiore	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L734	Venegono Superiore	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L739	Venticano	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L740	Ventimiglia di Sicilia	Palermo	PA	SICILIA	T
L742	Ventotene	Latina	LT	LAZIO	T
L746	Verbania	VerbanioCusioOssola	VB	PIEMONTE	T
M337	Verderio	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
L758	Verduno	Cuneo	CN	PIEMONTE	PD
L765	Vergiate	Varese	VA	LOMBARDIA	T
L787	Verrua Savoia	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L792	Vertemate con Minoprio	Como	CO	LOMBARDIA	T
L798	Veruno	Novara	NO	PIEMONTE	T
L811	Vestignè	Torino	TO	PIEMONTE	PD
L819	Vezzano Ligure	La Spezia	SP	LIGURIA	T
L820	Vezzano sul Crostolo	Reggio nell'Emilia	RE	EMILIAROMAGNA	T
L828	Viagrande	Catania	CT	SICILIA	T
L829	Viale	Asti	AT	PIEMONTE	T
L830	Vialfrè	Torino	TO	PIEMONTE	T
L834	Viarigi	Asti	AT	PIEMONTE	T
F537	Vibo Valentia	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
L850	Vicopisano	Pisa	PI	TOSCANA	T
L856	Vidor	Treviso	TV	VENETO	T
L866	Viganò	Lecco	LC	LOMBARDIA	T
L882	Vignanello	Viterbo	VT	LAZIO	T
L885	Vignola	Modena	MO	EMILIAROMAGNA	PD
L897	Vigolzone	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
L904	Viguzzolo	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L920	Villa Castelli	Brindisi	BR	PUGLIA	T
L929	Villa d'Adda	Bergamo	BG	LOMBARDIA	T
L933	Villa del Bosco	Biella	BI	PIEMONTE	T
L956	Villa Guardia	Como	CO	LOMBARDIA	T
H913	Villa San Giovanni in Tuscia	Viterbo	VT	LAZIO	T
M019	Villa San Secondo	Asti	AT	PIEMONTE	T
L931	Villadeati	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L945	Villafranca d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	T
L944	Villafranca Sicula	Agrigento	AG	SICILIA	T
L951	Villafrati	Palermo	PA	SICILIA	T
L952	Villaga	Vicenza	VI	VENETO	T
L959	Villalba	Caltanissetta	CL	SICILIA	T
L961	Villalfonsina	Chieti	CH	ABRUZZO	T
L963	Villalvernia	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
L964	Villamagna	Chieti	CH	ABRUZZO	T

Codice catastale	Comune	Provincia	Prov.	Regione	Regime di esenzione Circolare 9/1993
L965	Villamaina	Avellino	AV	CAMPANIA	T
L966	Villamar	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L970	Villamiroglio	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
L984	Villanova d'Asti	Asti	AT	PIEMONTE	PD
L991	Villanova Truschedu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
L986	Villanovaforru	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
L987	Villanovafranca	Medio Campidano	VS	SARDEGNA	T
M002	Villarbasse	Torino	TO	PIEMONTE	T
M004	Villareggia	Torino	TO	PIEMONTE	PD
M009	Villaromagnano	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
M026	Villaspeciosa	Cagliari	CA	SARDEGNA	T
M059	Vinci	Firenze	FI	TOSCANA	T
M071	Vische	Torino	TO	PIEMONTE	PD
M077	Visone	Alessandria	AL	PIEMONTE	T
M081	Vita	Trapani	TP	SICILIA	T
M098	Viverone	Biella	BI	PIEMONTE	T
M103	Vo'	Padova	PD	VENETO	T
M118	Volpago del Montello	Treviso	TV	VENETO	T
M119	Volpara	Pavia	PV	LOMBARDIA	T
M120	Volpedo	Alessandria	AL	PIEMONTE	PD
M125	Volta Mantovana	Mantova	MN	LOMBARDIA	PD
M138	Zaccanopoli	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
M143	Zambrone	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T
M168	Zerfaliu	Oristano	OR	SARDEGNA	T
M170	Zermeghedo	Vicenza	VI	VENETO	T
L848	Ziano Piacentino	Piacenza	PC	EMILIAROMAGNA	PD
M182	Zoagli	Genova	GE	LIGURIA	T
M185	Zola Predosa	Bologna	BO	EMILIAROMAGNA	PD
M187	Zollino	Lecce	LE	PUGLIA	T
M194	Zovencedo	Vicenza	VI	VENETO	T
M199	Zugliano	Vicenza	VI	VENETO	PD
M202	Zumpano	Cosenza	CS	CALABRIA	T
M204	Zungri	Vibo Valentia	VV	CALABRIA	T

1.46

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ

«Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, ai terreni agricoli coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ricadenti nei Comuni di collina, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), inseriti nell'elenco allegato alla circolare 14 giugno 1993, n. 9,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1993, n. 141, si applica l'aliquota IMU ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 294,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 166 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 65 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.47

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2015, ai terreni agricoli coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali ricadenti nei Comuni di collina svantaggiata, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, si applica l'aliquota IMU ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 294,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 166 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) per un ammontare pari a 65 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.48

MARINELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.49

STEFANO, DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera *b*), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica».

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.51

SCIASCIA, PERRONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera *b*)», nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».*

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.52

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente,

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.53

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

1.54

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

1.55

ORRÙ, GATTI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi», con le seguenti: «ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi».

1.50

RUTA, SAGGESE, FASIOLO, PIGNEDOLI, GATTI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b)», inserire le seguenti: «anche nel caso in cui tali terreni non siano posseduti dai soggetti ivi indicati».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui», con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1.56

ORRÙ, Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo n. 99 del 2004», aggiungere le seguenti: «, nonché piccoli coloni e partecipanti di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 224,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.57

RUTA, PIGNEDOLI, SAGGESE, FASIOLO, GATTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui i soggetti che concedono i terreni in comodato o in affitto non siano in possesso delle predette qualifiche di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e anche se non siano iscritti alla previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.58

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e dalle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali.».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.59

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto; ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.60

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione "qualità mandorleto"».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.61

ZIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione "qualità uliveto"».

Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.62

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, ORRÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esenzione dall'imposta municipale propria si applica, altresì, ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a familiari in linea retta che svolgono attività di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e che siano produttori agricoli che beneficino delle disposizioni di cui all'arti-

colo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 264,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro annui»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 35 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

1.63

AMIDEI, BERTACCO, PICCOLI, MARIN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.204

BONFRISCO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2-quater.

2-quater. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

1.205

D'ALÌ

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone dei Comuni dell'Area svantaggiata elencati nel Decreto ministeriale n. 16370 del 2 agosto 2007.

2-ter. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato".

2-quater. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

1.64

ORRÙ

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai terreni agricoli sottoposti ad IMU con effetto dal periodo d'imposta 2014, posseduti o condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola o posseduti e condotti da titolari di pensione da attività agricola, per il primo anno, si applica l'aliquota ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

1.65

ORRÙ

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai terreni agricoli sottoposti ad IMU con effetto dal periodo d'imposta 2014, per il primo anno si applica l'aliquota ridotta al 50 per cento, ferme restando le altre condizioni».

1.66

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente:

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.67

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatesi nei suddetti anni nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto». *Conseguentemente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.68

RUTA, FASIOLO, SAGGESE, GATTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, sono aggiunti i seguenti:

"8-ter. A decorrere dall'anno 2015, ai soggetti di cui al comma 8-bis spetta una detrazione:

a) fino a 200 euro nel caso in cui l'imposta determinata ai sensi del comma 8-bis non superi i 250 euro;

b) del 70 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 251 euro e i 1.500 euro;

c) del 50 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 1.501 euro e i 2.600 euro;

d) del 40 per cento della parte di imposta determinata ai sensi del comma 8-bis tra i 2.601 euro e i 3.500 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui" con le seguenti: "valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 131 milioni di euro annui";

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia"».

1.70

FATTORI, BOTTICI

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2014,» con le seguenti: «per gli anni 2014 e 2015,».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «219,8 milioni» con le seguenti: «269,8 milioni», nonché, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.71

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gen-

naio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.»

1.72

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente: "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi: "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote"».

1.73

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente:* "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) *Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi:* "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote"».

1.74

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) *Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente:* "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) *Al comma 5 aggiungere in fine i seguenti periodi:* "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote.».

1.75

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente:* "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata";

b) *Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo:* "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante 'Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente', non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative."

1.76

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente:* "I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata."

b) *Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo:* "Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "*Disposi-*

zioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative,"

1.77

RUTA, PIGNEDOLI, SAGGESE, FASIOLO, GATTI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno d'imposta 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni che ricadono nel territorio dei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, per eventi che si siano verificati nel corso del medesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «valutati in 259,8 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

3) per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1.78

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«I contribuenti che hanno versato l'imposta dovuta per il 2014 entro il 26 gennaio 2015, come stabilito dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a fronte dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, e che a fronte dei criteri di cui ai commi precedenti risultassero esenti dall'imposta hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata».

1.79

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Per il medesimo anno 2014,», con le seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015,».

1.45 (testo 2)

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Per il medesimo anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni successivi»;

b) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole «A tal fine», sono inserite le parole: «per l'anno 2014,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) nell'alinea, sostituire le parole: "valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016", con le seguenti: "valutati in 223,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro.».

1.80

VATTUONE, ALBANO, CALEO

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per il medesimo anno, 2014, sono esenti dal pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU) i terreni agricoli coltivati ubicati nei Comuni per i quali sia stato dichiarato, nel medesimo anno, lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri». Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I contribuenti che hanno già effettuato versamenti dell'IMU per l'anno 2014 relativamente ai

terreni di cui al comma 4, hanno diritto al rimborso di quanto versato o alla compensazione qualora il comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Le variazioni compensative di cui al comma 8, si applicano anche nei confronti dei Comuni per i quali sia stato dichiarato, nell'anno 2014, lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono riconosciuti ai predetti Comuni fino a concorrenza dei relativi importi, e i medesimi Comuni sono autorizzati a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.»;

all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «valutati in 229,8 milioni di euro per l'anno 2015»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.81

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I contribuenti per l'anno 2014 non sono tenuti al versamento dell'IMU».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifica-

zioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.»

1.92

RUVOLO, COMPAGNONE, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO, BELLOT

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.82

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, ZIZZA, Eva LONGO

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2015».

1.83

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015».

1.84

GATTI, RUTA, FASIOLO, SAGGESE, ALBANO, PIGNEDOLI

Al comma 5, sostituire le parole: «10 febbraio 2015», con le seguenti: «16 giugno 2015».

1.86

DI BIAGIO

All'articolo 1, comma 5, le parole: «10 febbraio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «10 maggio 2015».

1.87

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.88

DE PETRIS, MOLINARI, VACCIANO, STEFANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CASALETTO, PETRAGLIA, URAS, DE PIETRO, CAMPANELLA, MASTRANGELI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015», con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.89

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, GATTI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2015».

1.91

ORRÙ, Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 10 febbraio 2015» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

1.93

COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015.» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti

proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 15 mila euro annui».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis) I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.94

COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE, Giovanni MAURO

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015:» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 20 mila euro annui».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis). I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziare dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.95

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, RUVOLO, DI MAGGIO, SCAVONE

Al comma 5, dopo le parole: «10 febbraio 2015» aggiungere le seguenti: «Sono comunque esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 30 mila euro annui».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis). I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziare dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

1.96

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5 in fine aggiungere il seguente periodo:

«Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote».

1.97

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote».

1.98

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 30 aprile 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative.»

1.99

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo, ai sensi della legge n. 212 del 2000 recante "Disposizioni

in materia di statuto dei diritti del contribuente", non saranno applicate le sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative».

1.100

CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO, MARINELLO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente per i pagamenti dell'imposta avvenuti entro 60 giorni dalla predetta scadenza».

1.101

LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».

1.102 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento».

1.103

ORELLANA, VACCIANO, MOLINARI, CAMPANELLA, DE PIN, GAMBARO, CASALETTO, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, MASTRANGELI, DE PIETRO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni».

1.206

D'ALÌ, BONFRISCO

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,», *e aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Non si applicano le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Anche per il 2014 non si opera il preventivo taglio nei confronti del Comune e l'imposta viene versata direttamente all'erario statale da parte dei contribuenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.104

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, negli allegati A e B sopprimere le parole: «e della provincia di Trento».

1.105

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'im-

porto dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.

L'acconto di cui al comma 1 verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera *b)* del comma 380-*ter*, e del comma 380-*quater*, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i. e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.

Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari al cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.106

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. I comuni, in deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del gettito reale. A tal fine, è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondo di riequilibrio».

1.107

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", e all'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

9-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014,».

1.108 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.

1.110

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.112

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.113

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo con decreto del Ministero dell'in-

terno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.114

CERONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».

1.117

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad operare una revisione dell'elenco di cui al comma 1, tenendo conto delle caratteristiche oro-idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni».

1.115

CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO, MARINELLO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Nel caso in cui il gettito effettivo dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sia inferiore al gettito stimato nelle Tabelle allegate al presente decreto, i Comuni hanno diritto all'erogazione di un importo pari alla differenza nell'anno successivo a quello di versamento dell'imposta, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto col Ministero dell'Interno».

1.116

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14».

1.118

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro il 31 dicembre 2015 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 1 al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale».

1.207

BONFRISCO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I Comuni in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte

della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del gettito reale. A tal fine è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondi di riequilibrio».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, DI MAGGIO, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU,

premesso che:

il regime di esenzione dall'ICI e poi dell'IMU dei terreni agricoli è rimasto tale fino al 31 dicembre 2013, mentre con decorrenza dall'anno 2014 si sono ridefiniti i presupposti dell'esenzione. In esecuzione dell'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, comma 5-*bis*, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28 novembre 2014, con il quale sono stati individuati come esenti dall'imposta i terreni dei comuni la cui casa comunale si trova al di sopra dei 600 metri, e quelli situati tra i 281 e i 600 metri, condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e dagli imprenditori agricoli professionali, prevedendo per i comuni non più esenti di corrispondere l'imposta IMU dovuta, per detti terreni in una unica rata entro il 16/12/2014;

la ristrettezza dei tempi e la mutazione dei criteri esistenti ha indotto il Governo all'emanazione del decreto-legge n. 185 del 2014 con il quale è stato disposto lo slittamento del termine per i versamenti IMU al 26 gennaio 2015;

il Governo con il decreto-legge n. 4 del 23/01/2015, ha ridefinito l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani disponendo il pagamento dell'IMU 2014 e i terreni non più esenti alla data del 10/02/2015;

anche la classificazione dei Comuni montani e semimontani, così come stilata dall'ISTAT non sembra rappresentare un criterio soddisfacente per la distinzione dei territori, dovendosi invece far riferimento, più coerentemente, al criterio del disagio socioeconomico di cui al momento soffrono taluni territori, nonché alla redditività dei medesimi;

impegna il Governo:

– a revocare il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 contenente la classificazione dei Comuni stilata dall'ISTAT;

– a utilizzare criteri diversi rispetto a quelli contenuti nel suddetto decreto ministeriale, riguardanti la classificazione Istat perché superata e

non aggiornata, ritenendo più congruo utilizzare criteri che facciano riferimento alle varieguate situazioni regionali, in particolare a criteri che tengano conto delle specifiche condizioni, anche socio-economico e reddituali di ogni territorio, compresa la presenza di eventuali zone svantaggiate;

– a delegare alle Regioni il compito di concordare con i propri Comuni sia l'«an» che il «quantum» dell'imposta da far versare ai proprietari e ai conduttori dei terreni agricoli a titolo di IMU.

G1.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

b) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

considerato che:

il decreto in esame modifica i criteri di esenzione passando da quelli definiti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 (basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto) a quelli ISTAT;

a tal proposito non appaiono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito nel citato D.M. 28/11/2014 giungendo all'attuale esenzione IMU riconosciuta a 3.546 Comuni (rispetto a circa 1.498 unità di Comuni precedentemente esenti) mentre i Comuni parzialmente esenti arrivano ad una numerosità pari a 655 unità;

come evidenziato dal Servizio del bilancio del Senato, «sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti sulla definizione utilizzata di

"montagna", in considerazione delle diverse accezioni del termine che possono, ad esempio, dedursi dalla lettura dell'Atlante statistico della montagna italiana dell'ISTAT, edizione 2007. È possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana; è evidente che ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni definibili montani o parzialmente montani con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU;

tali nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto al mero criterio dell'altimetria del centro comunale, presentano non pochi elementi di criticità;

come sottolineato anche dall'ANCI, si rileva infatti come tali criteri producano, con riferimento all'esenzione dall'IMU, disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;

si confermano inoltre i problemi di irragionevolezza ed iniquità dell'imposizione, già rilevati con riferimento al precedente D.M. 28/11/2014, legati, soprattutto, alla mancata considerazione di aspetti connessi alla redditività delle colture tipiche, al rischio idrogeologico, alla dimensione delle aziende agricole e ad altri aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali;

impegna il Governo:

al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale di statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni.

G1.3

BOTTICI, DONNO, FATTORI, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

l'articolo 1, comma 5, stabilisce che il termine per il versamento dell'IMU per l'anno 2014 è fissato al 10 febbraio 2015 e riguarderà il pagamento in unica soluzione sia dell'acconto che del saldo;

considerato che:

i tempi di pagamento imposti dalla disposizione di cui in premessa risultano alquanto ristretti;

si presentano numerose difficoltà ad assicurare un'adeguata pubblicità dei nuovi obblighi tributari, evitando il rischio di diffuse irregolarità nei pagamenti dei contribuenti;

impegna il Governo:

all'inserimento di una apposita disposizione volta a riconoscere la non applicazione di sanzioni per eventuali ritardi nei pagamenti relativi all'IMU 2014.

G1.4

CHIAVAROLI, BIANCONI, DI GIACOMO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che:

il decreto modifica i criteri di esenzione per il pagamento dell'IMU agricola, passando da quelli definiti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 – basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto – ai criteri ISTAT;

la relazione tecnica non sembra fornire elementi che consentano di verificare l'effettivo ammontare del minor gettito stimato; in particolare non palesa a quali annualità si riferiscono i dati relativi alle rendite catastali forniti dall'Agenzia delle entrate nonché le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei redditi;

considerato che:

non sono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito nel D.M. 28/11/2014; sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti sulla definizione utilizzata di «montagna», in considerazione delle diverse accezioni del termine: è possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana. Ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni definibili montani o parzialmente montani con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU;

in merito agli elenchi di cui agli allegati A, B e C presenti nel decreto in esame, con i quali si espongono le posizioni di credito e debito degli enti locali nei confronti dell'erario, i tecnici del Senato sottolineano

come «non si è nella possibilità di verificare la correttezza degli importi esposti in mancanza delle informazioni e dei dati posti a base del calcolo; in particolare non si comprende se si sia utilizzata una microsimulazione riferita ad ogni singolo contribuente, suddivisa per Comune in cui insiste il terreno o se si siano seguiti dei metodi di calcolo basati sulla rendita media ripartita per tipologia di coltura praticata sui diversi terreni, sull'estensione e tipologia dei terreni per macro aree e sulla percentuale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli suddivisa per territorio. Tali informazioni anche se non adeguate a consentire un riscontro puntuale della stima presentata in RT, potrebbero però fornire in ogni caso un riferimento quantitativo utile alla verifica del maggior onere stimato»;

il decreto prevede che alcuni contribuenti possano effettuare il versamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sulla base delle precedenti definizioni di territorio montano dettate dal D.M. 28/11/2014; l'ammontare del maggior onere che tale disposizione comporterebbe è stimato in circa 38 milioni di euro per l'anno 2014: la relazione tecnica non fornisce informazioni che consentano di poter verificare positivamente la stima presentata;

nella valutazione del maggior onere per l'erario si dovrebbe tener conto anche di possibili effetti di sostituzione che potrebbero determinare vendite dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani da parte di piccoli proprietari in favore di grandi proprietari, coltivatori o imprenditori agricoli che a differenza dei primi sarebbero non soggetti ad IMU. Potrebbero altresì riscontrarsi effetti elusivi, come la stipula di contratti di comodato (simulati) in favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti al solo fine di evitare il pagamento dell'IMU. Ambedue le fattispecie potrebbero determinare un minor gettito in termini di IMU per i Comuni parzialmente montani con conseguente maggior onere per l'erario a titolo di trasferimenti;

impegna il Governo:

a fornire nel più breve tempo possibile una relazione tecnica più dettagliata che definisca con maggiore precisione la quantificazione del gettito stimato, nonché i dati e le metodologie usate per la sua definizione.

G1.5

SCOMA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in oggetto, recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU»,

premesso che:

con il decreto-legge in oggetto vengono ridefiniti i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani e viene mutato il criterio di individuazione dei terreni esenti;

come si legge nella nota di lettura, l'applicazione dei nuovi criteri di esenzione comporta, a regime dal 2015, una ridefinizione del recupero precedentemente previsto, che viene ora stimato in circa 268,7 milioni di euro come risulta dall'elenco A allegato al presente provvedimento, con un minor recupero complessivo annuo dal 2015, rispetto al precedente provvedimento, di circa 91 milioni di euro;

per quanto riguarda l'anno 2014, tenuto conto che per l'anno 2014 viene prevista l'applicazione dei nuovi criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, con l'attivazione però di una «clausola di salvaguardia» (di cui al comma 4) a favore dei contribuenti i cui terreni risultano esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e imponibili secondo i criteri di cui al comma 1, occorre procedere a variazioni compensative di risorse a favore dei comuni per un importo complessivamente stimato in circa 128,8 milioni di euro, come indicato nell'allegato C al presente provvedimento. Tali integrazioni di risorse compensano i comuni per le differenze di gettito imputabili al cambio di normativa dal decreto del 28 novembre 2014 ai criteri indicati nel presente articolo, tenendo conto anche dell'applicazione del comma 4 secondo cui, per il solo anno 2014, i contribuenti che sarebbero risultati esenti ai sensi del decreto ministeriale abrogato, ma soggetti all'IMU secondo la nuova normativa, non sono tenuti al versamento dell'imposta;

il decreto suddivide i Comuni in tre categorie: comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani, prevedendo: per i primi, l'esenzione dei terreni agricoli dal pagamento dell'IMU; per i secondi, l'assoggettamento dei terreni agricoli al pagamento dell'IMU, esclusi quelli posseduti in proprietà o in affitto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; per i comuni non montani, l'assoggettamento di tutti i terreni agricoli al pagamento dell'IMU;

risulta evidente l'irrazionalità dei parametri applicati ed è infatti su questo aspetto che il TAR del Lazio ha fondato la propria decisione di sospensiva;

far pagare l'IMU sui terreni in base all'altitudine in cui si trova la sede del comune introduce un'inspiegabile disparità di trattamento tra campi confinanti appartenenti addirittura allo stesso proprietario;

le misure adottate aggraverebbero maggiormente il settore agricolo che già subisce i dannosi effetti della crisi e dell'improduttività;

la prima osservazione da mettere in rilievo è che «l'IMU va pagata dai proprietari, senza i requisiti di «coltivatori diretti» o «imprenditori agricoli professionali» iscritti alla previdenza agricola, anche per i terreni in stato di abbandono e non coltivati da cui non si ottiene alcun tipo di reddito. Questo è da tenere in considerazione in particolare per i proprietari che non hanno i requisiti di coltivatori diretti o imprenditori agricoli

professionali a causa del fallimento delle proprie attività agricole, per l'andamento negativo dei prezzi di mercato, per le avversità atmosferiche, per la mancanza di credito da parte degli istituti di credito etc.;

la seconda osservazione riguarda la fascia trasformata dei territori classificati Non Montani, in quanto ricadenti a quota sul livello del mare da mt. 0 a mt. 300. Questa è la fascia trasformata di molte provincie intensamente coltivate a primaticci in ambiente protetto, orticole da pieno campo a rotazione intensiva, agrumeti e frutteti, attività agricole tutte condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, che debbono pagare l'IMU nonostante la profonda crisi in cui versa l'agricoltura, in particolare della fascia trasformata;

la terza osservazione riguarda il palliativo per le zone non montane condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, i quali pagano con la seguente aliquota: Rendita Catastale x 1,25 x 75 x l'aliquota comunale;

la quarta osservazione riguarda infine quegli imprenditori agricoli che pur avendo la partita IVA non sono iscritti «coltivatori diretti» o «imprenditori agricoli professionali» e non sono iscritti alla previdenza agricola, i quali offrono occupazione investendo in agricoltura, pur essendo coscienti dello stato di crisi in cui versa l'agricoltura, i cui conteggi dell'IMU vengono operati come segue: Rendita Catastale x 1,50 x 135 x l'aliquota comunale;

considerato che:

il pagamento correlato all'altezza in cui è ubicato un comune, produce risultati paradossali per alcune provincie i cui effetti della nuova tassa andranno a colpire il motore trainante dell'economia, nello specifico gli agricoltori che subiranno appunto una vera e propria tassa sul bene strumentale fondamentale: il terreno agricolo; secondo la Confederazione italiana agricoltori, il criterio altimetrico non può essere l'unico parametro di riferimento, senza prendere nella debita considerazione fattori economici e ambientali, a partire dai territori colpiti dagli effetti disastrosi del recente maltempo e del dissesto idrogeologico;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a modificare i criteri previsti dal decreto-legge in esame;

alla luce di quanto stabilito dal Tar del Lazio che ha sospeso il pagamento dell'IMU agricola per i comuni montani che scadeva il 26 gennaio, a fornire chiarimenti circa i futuri sviluppi normativi per la regolamentazione della materia a livello nazionale.

G1.100

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, SAGGESE, GATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;

premesso che,

l'articolo 1, del decreto in esame dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica esclusivamente ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, Iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

i nuovi criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli risultano più favorevoli rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014, ma presentano comunque elementi di criticità. Tali criteri producono, infatti, disparità di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche, nonché situazioni di iniquità dell'imposizione legate in particolare alla mancata considerazione della redditività dei terreni agricoli, che prescinde dal luogo dove viene svolta l'attività agricola, e alla dimensione delle aziende;

tenuto conto che,

il provvedimento al nostro esame prevede una proroga per l'esercizio della delega fiscale nell'ambito della quale si potrebbero trovare soluzioni alle problematiche emerse relative all'imposizione sui terreni agricoli;

impegna il Governo:

ad adottare, anche nell'ambito dei decreti attuativi della delega fiscale e nei provvedimenti di revisione della fiscalità locale, apposite misure correttive in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli volte a:

a) superare la disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche;

b) ad introdurre la redditività dei terreni agricoli e la dimensione aziendale quali parametri fondamentali per il calcolo dell'IMU sui terreni agricoli;

c) considerare fra i parametri per il calcolo dell'Imu sui terreni agricoli le specifiche condizioni socio-economico e reddituali dei territori ricompresi, nelle zone svantaggiate e il rischio idrogeologico presente nelle diverse realtà rurali territoriali.

G1.101

Gianluca Rossi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU (A.S. 1749);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge in esame prevede che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica esclusivamente al terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT;

sulla base dei nuovi criteri di esenzione, pertanto, i terreni agricoli coltivati ricompresi nel perimetro dei Parchi nazionali o regionali e nelle aree esondabili di fiumi e torrenti, ricadenti nel territorio dei Comuni non montani sono assoggettati al pagamento dell'IMU;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti di revisione della fiscalità locale, apposite misure correttive in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli volte ad esentare dall'imposta i terreni agricoli ricadenti nel perimetro dei Parchi nazionali o regionali e i terreni agricoli ricadenti nelle aree esondabili di fiumi e torrenti.

G1.102

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1749 di Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta municipale IMU per i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani nonché nei parzialmente montani per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

la classificazione di "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani" è indicata in un apposito elenco predisposto dall'ISTAT stilato su una qualifica di "montanità" ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e congelata a tale data, incurante delle modificazioni normative intervenute a riguardo della legislazione successiva;

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", cosiddetta legge Delrio, al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, definisce come province montane quelle aventi territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, alle quali sono riconosciute specificità.

Nelle suddette Province alcuni Comuni sono però stati classificati, dal predetto elenco ISTAT, diversamente, ad esempio come parzialmente montani, rispetto alla Provincia di appartenenza. Questo ha comportato che con i nuovi criteri di esenzione questi Comuni pagheranno l'IMU, ad esclusione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, dal quale erano invece esclusi fino al periodo di imposta 2013, creando così una ingiustificata disparità di imposizione fiscale tra proprietari di terreni nella stessa provincia montana;

impegna il Governo:

a rivedere la qualifica dei suddetti Comuni, e di conseguenza l'elenco elaborato dall'ISTAT, in modo da classificare come totalmente montani tutti i Comuni ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

EMENDAMENTI

1.0.1

TOMASELLI, FABBRI, SAGGESE, SCALIA, FISSORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 21, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n.164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. "SIIQ") e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

b) al comma 2, le parole: "il beneficio spetta nei seguenti casi", sono sostituite dalle seguenti: "i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis spettano nei seguenti casi" e alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero ceduti da altri soggetti e già oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del Testo

Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o destinati ad una completa ristrutturazione ai sensi della medesima normativa".

c) al comma 3, le parole: "la deduzione è riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "I Benefici di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis* sono riconosciuti" e le parole: "a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data di acquisto, previa allegazione all'atto di acquisto di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da parte del locatore, che attesti che:", e la lettera e) è abrogata;

d) al comma 4, dopo le parole: "Il beneficio" sono aggiunte le seguenti: "di cui al precedente comma 1";

e) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore"».

1.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 10, comma 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e con i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

1.0.2

TOMASELLI, FABBRI, SAGGESE, SCALIA, FISSORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili concessi in godimento in funzione della successiva alienazione soggetto passivo è il locatario, ovvero il cessionario nel contratto di vendita con riserva di proprietà, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"».

1.0.4

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica ai fini dell'applicazione per il periodo d'imposta 2014 della deducibilità del 20 per cento dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

1.0.200

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione di termini per adempimenti tributari)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015, dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati dall'evento meteorologico abbattuto si nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, nella regione Emilia Romagna. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la Regione Emilia Romagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sospensione di termini per adempimenti tributari».

1.0.201

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili ricadenti nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dall'evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015)

1. Sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI relative all'anno 2015, quei contribuenti residenti nelle zone gravemente colpite e

danneggiate dall'evento meteorologico che si è abbattuto su alcune province della Regione Emilia Romagna il 5 e 6 febbraio 2015, i cui immobili abbiano riportato danni materiali gravi ed evidenti che ne abbiano alterato l'agibilità.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la Regione Emilia Romagna di concerto con gli enti locali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad una ricognizione degli immobili, dei terreni e dei fabbricati, ricadenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti.

3. A copertura dell'onere di cui al precedente comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2.

2.1

BELLOT, CANDIANI, ARRIGONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere la lettera a);

b) Alla lettera b) sostituire le parole: «quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti «quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

2.2

DONNO, BOTTICI, FATTORI, GAETTI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

sopprimere la lettera d).

2.0.4

CERONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute dal gettito IMU a cura della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nei casi di incapacienza, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Trasferimenti ad altri soggetti per Fondo di solidarietà comunale [nuova istituzione].

2. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute a valere sul Fondo di solidarietà comunale, o sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cura del Ministero dell'interno o della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, finalizzate al recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Recupero anticipazione TASI [nuova istituzione].

3. Gli impegni di spesa indicati nei precedenti commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».

2.0.6

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite da "Per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro».

2.0.18

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n.147 è sostituito dal seguente:

"I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-*bis* e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiedere la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017».

2.0.20

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES"».

2.0.32

CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

EMENDAMENTI

(al disegno di legge di conversione)

x1.1/100

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

All'emendamento x1.1 sopprimere le lettere a) e c).

x1.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "entro dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici mesi";

b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LA COMMISSIONE

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale».
